Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 23 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **671**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste approvato con regio decreto 31 ottobre 1931, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 70 è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 70. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le lauree in:

medicina e chirurgia;
odontoiatria e protesi dentaria.

Inoltre dopo l'art. 73, con il conseguente slittamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il nuovo seguente articolo relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 74. — La durata del corso degli studi è di cinque anni suddivisi in un biennio ed un triennio.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti è di sedici per anno di corso.

L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione, il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria di secondo grado ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

Insegnamenti fondamentali:

BIENNIO

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
2) biologia generale applicata agli studi medici;
3) chimica;
4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale - 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.

TRIENNIO

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale - 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale - 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale - 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Insegnamenti complementari:

1) chirurgia maxillo-facciale;
2) dermatologia e venerologia (semestrale);
3) otorinolaringoiatria (semestrale);
4) statistica sanitaria.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte di componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Fisiologia umana e dell' apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dello apparato stomatognatico Chimica Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia ed istologia patologica Patologia speciale odontostomatologica Chirurgia speciale odontostomatologica

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1982
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **672.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 108, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

geologia marina;
geologia del quaternario;
geologia stratigrafica;
geodinamica;
calcolo numerico e programmazione.

Art. 2.

Nell'art. 109, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

tossicologia;
calcolo numerico e programmazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1982
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. **673.**

Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/361 relativa alla attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci e n. 76/434 per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 73/361.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Viste le direttive n. 73/361 del 19 novembre 1973 e n. 76/434 del 13 aprile 1976 emanate rispettivamente dal Consiglio e dalla commissione delle Comunità europee, concernenti l'attestazione ed il contrassegno di funi metalliche, catene e ganci;

Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I mezzi di sollevamento possono essere immessi sul mercato solo se muniti di una attestazione e di un contrassegno conformi alle disposizioni dell'allegato al presente decreto, il quale ne forma parte integrante.

Il contrassegno deve contenere almeno:

a) il nominativo o la ditta o la denominazione sociale del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;

b) gli estremi della relativa attestazione. Gli elementi di cui alla precedente lettera *a*) possono essere espressi in codice ovvero con il marchio distintivo dell'impresa, purché siano stati preventivamente depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'atto dell'offerta e della vendita al consumatore diretto le attestazioni ed i contrassegni previsti dal presente decreto devono essere espressi in lingua italiana. Il contrassegno deve essere apposto su ogni fune metallica o su un tratto di catena o su ogni gancio. Il tratto di catena corrisponde alla lunghezza massima di un metro lineare ovvero al numero massimo di venti maglie se inferiori al metro lineare.

Art. 2.

Ai fini del precedente art. 1:

a) per mezzi di sollevamento si intendono le funi metalliche, le catene a maglie in tondino di acciaio ed i ganci destinati ad operazioni di sollevamento o di trasporto;

b) con il termine « attestazione » si intende una dichiarazione del costruttore, o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, nella quale vengono fornite le indicazioni e certificati i requisiti specificati nell'allegato e relativi rispettivamente alle funi metalliche, alle catene e ai ganci dei mezzi di sollevamento;

c) con la locuzione « contrassegno » si intendono i simboli apposti o comunque collegati in modo leggibile, indelebile ed inamovibile con i mezzi di sollevamento. Il simbolo può consistere in un marchio di fabbricazione ovvero in una piastrina o in un anello solidamente fissato.

Art. 3.

Il presente decreto non si applica ai mezzi di sollevamento già in uso ovvero destinati ad essere impiegati a bordo di navi, per le ferrovie e per il relativo materiale rotabile, per le funicolari e teleferiche e corrispondenti cabine o seggiovie.

E' fatto salvo quanto previsto e disposto dall'art. 171, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Art. 4.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al precedente art. 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire un milione per ogni fune o catena di lunghezza non superiore ad un metro, nonché per ogni gancio, fino ad un massimo di lire tre milioni. I relativi proventi sono devoluti allo Stato.

All'accertamento e alla contestazione provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ed i funzionari degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Tali uffici sono competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al primo comma del presente articolo e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, adegua al progresso tecnico i dati tecnici di cui all'allegato, relativi all'attestazione ed al contrassegno delle funi metalliche, delle catene e dei ganci di cui al presente decreto.

Art. 6.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sulla applicazione del presente decreto ed esercita il controllo nei confronti dei costruttori, degli importatori e dei loro mandatari.

Le spese occorrenti per le attività ispettive, di controllo e per gli accertamenti tecnici sono a carico dei costruttori, degli importatori e dei loro mandatari, secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 12

ALLEGATO

1. *Disposizioni generali.*

1.1. Ogni tratto di fune metallica e di catena ed ogni gancio devono essere provvisti di marcatura o, se questa non è possibile, di una piastrina o di un anello solidamente fissato, recanti l'indicazione del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea nonché gli estremi della relativa attestazione (vedi i punti 2.1, 3.1 e 4.1).

1.2. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, certifica, mediante la relativa attestazione, che ogni tratto di fune metallica e catena ed ogni gancio sono conformi ai requisiti indicati nelle attestazioni (vedi i punti 2.1, 3.1 e 4.1).

2. *Disposizioni relative alle funi metalliche.*

2.1. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, deve rilasciare per ogni fune metallica un'attestazione contenente almeno le seguenti indicazioni:

1) nome ed indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;

2) diametro nominale;

3) massa nominale per metro lineare;

4) tipo di avvolgimento (normale, parallelo incrociato) e senso di avvolgimento (destrorso o sinistrorso);

5) preformato o no;

6) costruzione (composizione e tipo della fune, numero dei trefoli, numero dei fili per ogni trefolo, natura e composizione dell'anima, se in acciaio);

7) classe(i) di resistenza dei fili;

8) carico di rottura minimo della fune (carico che deve essere raggiunto nella prova di trazione fino a rottura) se la fune è stata sottoposta ad una prova di trazione fino a rottura, indicare tutti i dati di questa prova;

9) protezione della superficie: se la fune è galvanizzata, indicare il grado di galvanizzazione o la qualità.

In caso di applicazione di un altro procedimento di protezione, indicarne i particolari;

10) se i fili non sono in acciaio al carbonio, indicare le specifiche;

11) se la fune è stata fabbricata secondo una norma d'uso nazionale o internazionale, indicare questa norma;

12) se sono state effettuate delle prove sui fili e/o sulla fune, indicare le norme o le specifiche osservate; se sono state effettuate prove non conformi ad una norma o specifica, indicarle in dettaglio;

13) se la costruzione o la composizione della fune richiedono una manutenzione e/o una sorveglianza speciali, dare le relative indicazioni;

14) firma del responsabile conformemente al punto 1);

15) qualifica del firmatario nella società industriale oppure del mandatario riconosciuto dal fabbricante;

16) località e data.

3. *Disposizioni relative alle catene a maglie in tondino di acciaio.*

3.1. Per ogni catena, il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea devono rilasciare una attestazione contenente almeno le seguenti indicazioni:

1) *nome e indirizzo del costruttore*, o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;

2) caratteristiche della catena non calibrata:

lunghezza esterna nominale della maglia, larghezza esterna nominale della maglia, diametro nominale del tondino ed indicazione della tolleranza sul diametro: allegare uno schizzo quotato di almeno due maglie consecutive, indicando le dimensioni;

3) caratteristiche della catena calibrata:

lunghezza esterna nominale della maglia, larghezza nominale esterna della maglia, diametro nominale del tondino, passo nominale, nonché indicazione delle tolleranze per tutte queste dimensioni;

allegare uno schizzo quotato di almeno due maglie consecutive, indicando le dimensioni;

4) massa nominale per metro lineare;

5) metodo di saldatura delle maglie;

6) valore del carico di prova applicato all'intera catena dopo il trattamento termico;

7) carico minimo di rottura della catena (carico che deve essere raggiunto durante la prova a trazione fino a rottura);

8) allungamento totale minimo a rottura espresso in percento:

indicazione della lunghezza del campione o del numero di maglie;

9) caratteristiche del materiale della catena (per es.: classe internazionale della catena o, eventualmente, specifica dell'acciaio della catena);

10) tipo di trattamento termico effettuato;

11) se la catena è stata prodotta secondo una norma di uso nazionale o internazionale, indicare questa norma;

12) se sono state effettuate prove sulla catena, indicare le norme o specifiche in esse osservate. Se sono state effettuate prove non conformi ad una norma o specifica, indicarle in dettaglio con i loro risultati;

13) se le proprietà della catena richiedono un trattamento, una manutenzione ed una sorveglianza speciali, dare indicazioni od istruzioni in proposito;

14) firma del responsabile conformemente al punto 1);

15) qualifica del firmatario nella società industriale oppure del mandatario riconosciuto dal fabbricante;

16) località e data.

3.2. Le catene fabbricate in conformità ad una norma d'uso nazionale od internazione devono portare i marchi di qualità conformemente alla norma in questione, apposti in modo da risultare leggibili ed indelebili. I marchi di qualità devono essere apposti su ciascun tratto di catena: occorre almeno un marchio per ciascun metro o per ogni venti maglie (scegliere il minore di questi intervalli).

I marchi devono avere le seguenti dimensioni:

Diametro nominale del tondino (mm)	Dimensioni minime delle cifre (mm)
fino ad 8 compreso	2
oltre 8 e fino a 12,5 compreso	3
oltre 12,5 e fino a 26 compreso	4,5
oltre 26	6

4. *Disposizioni relative ai ganci.*

4.1. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, deve fornire per ogni partita di ganci o, a richiesta dell'utente per ogni gancio, un'attestazione contenente almeno le seguenti indicazioni:

1) nome e indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;

2) se l'attestazione riguarda un lotto di ganci, indicare il numero dei ganci del lotto;

3) tipo del gancio;

4) caratteristiche dimensionali:

allegare uno schizzo quotato del gancio con le dimensioni principali;

5) il carico di prova massimo che può essere applicato al gancio senza dar luogo ad una deformazione permanente dopo aver tolto il carico di prova stesso; la deformazione permanente misurata dall'apertura del gancio non potrà mai superare 0,25%;

6) carico per effetto del quale il gancio si apre o si aprirà in modo da non poter più sostenere il carico; il carico massimo di rottura deve essere indicato in caso di fabbricazione tale per cui il gancio si rompe o si romperà piuttosto che lasciar sfuggire il carico a seguito della sua apertura;

7) caratteristiche del materiale del gancio (ad es.: classe internazionale del gancio o, eventualmente, specifica dell'acciaio del gancio);

8) tipo di trattamento termico effettuato durante la fabbricazione del gancio;

9) se il gancio è stato fabbricato secondo una norma d'uso nazionale o internazionale, indicare questa norma e contrassegnare il gancio conformemente ad essa;

10) se il gancio è stato sottoposto a prove, indicare le norme o specifiche in esse osservate. Se sono state effettuate prove non conformi ad una norma o specifica, indicarle in dettaglio (in caso di lotti, indicare il numero di campioni) ed i risultati;

11) se le proprietà del gancio richiedono un trattamento, una manutenzione ed/o una sorveglianza speciali, dare le relative indicazioni ed istruzioni;

12) firma del responsabile conformemente al punto 1);

13) qualifica del firmatario nella società industriale oppure del mandatario riconosciuto dal fabbricante;

14) località e data.

4.2. I ganci fabbricati in conformità ad una norma d'uso nazionale od internazionale devono portare i marchi di qualità conformemente alla norma in questione, apposti in modo da risultare leggibili ed indelebili.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 settembre 1982.

Delega al prefetto di Napoli di poteri di coordinamento delle attività dirette alla prevenzione ed alla lotta alle associazioni per delinquere di tipo camorristico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerata la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle province della regione Campania;

Ritenuta la necessità di attuare misure idonee ad assicurare il coordinamento delle attività dirette alla prevenzione e alla lotta alle associazioni per delinquere di tipo camorristico;

Visti gli articoli 1 e 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Decreta:

Art. 1.

Il prefetto di Napoli, dott. Riccardo Boccia, è delegato a coordinare, ai fini di cui in premessa, le attività delle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza nelle province della regione Campania.

L'incarico ha la durata di un anno.

Art. 2.

L'impiego delle forze di polizia operanti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno viene concordato dal prefetto di Napoli con i prefetti delle province interessate tenendone informato il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 3.

Quale organo ausiliario di consulenza del prefetto di Napoli, nell'esercizio dei compiti di coordinamento previsti dal presente decreto, è istituito presso la prefettura di Napoli il comitato regionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dallo stesso prefetto e del quale fanno parte i prefetti delle altre province della Campania, il questore di Napoli, il comandante della VII brigata dell'Arma dei carabinieri e il comandante della sesta zona meridionale tirrenica della Guardia di finanza.

Alle sedute del comitato regionale possono essere invitati componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore generale della corte d'appello, i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare.

Art. 4.

Il prefetto di Napoli partecipa alle riunioni del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, può chiedere la convocazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica della Campania e prendervi parte.

Art. 5.

Gli uffici istituiti presso le prefetture delle province della Campania ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 settembre 1982, svolgono anche compiti di supporto conoscitivo e di valutazione dei fenomeni delinquenziali di tipo camorristico.

Art. 6.

Il prefetto di Napoli riferisce di volta in volta al Ministro dell'interno:

a) sulle direttive che ritiene di emanare per l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto;

b) sui risultati conseguiti;

c) sulle esigenze di personale e di mezzi.

Trasmette mensilmente al Ministro relazioni sull'attività svolta e valutazioni sull'andamento dei fatti delinquenziali originati dalla camorra, formulando eventuali proposte in ordine alla organizzazione dei servizi.

Roma, addì 17 settembre 1982

Il Ministro: ROGNONI

(4636)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 settembre 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Cooperativa muratori stuccatori - CMS », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 2 luglio 1982 nei confronti della società cooperativa a r.l. « Cooperativa muratori stuccatori - CMS », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Cooperativa muratori stuccatori CMS », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Armando Casini di Roma in data 19 febbraio 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Romano Mosconi, nato a Roma il 17 novembre 1947 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1982

Il Ministro: Di Giesi

(4595)

DECRETO 16 settembre 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Agricola Pieve » a r.l., in Pieve di Cento, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa « Agricola Pieve » a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), già Società cooperativa tra i soci dell'ACLI di Pieve di Cento - Soc. a r.l. dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa « Agricola Pieve » a r.l., con sede in Pieve di Cento (Bologna), già Società cooperativa tra soci dell'ACLI di Pieve di Cento - Soc. a r.l. costituita per rogito notaio dott. Antonio Stame in data 27 febbraio 1950 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori dottor Michelino D'Alessandro, nato il 14 aprile 1924, dottor Giovanni Biagi, nato il 20 aprile 1934, Gianfranco Bongiovanni, nato l'11 aprile 1935, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1982

Il Ministro: Di Giesi

(4596)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazioni di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 13 settembre 1982 il sig. Vito Carella, console onorario in Port-Louis, con circoscrizione l'Isola Mauritius, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Tananarive;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto agente consolare onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Tananarive.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1982 il sig. Arturo Sala, vice console onorario in Nottingham con circoscrizione la città ed il circondario di Nottingham, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Manchester degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani;

b) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

c) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso il consolato d'Italia in Manchester;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quelli delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1982 il sig. Fabio Carpi, vice console onorario in Quilmes (Argentina), con circoscrizione i distretti di Quilmes, Berazategui e Florencio Varela (provincia di Buenos Aires), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali e stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1982 il sig. Luigi Caruso, agente consolare onorario in Kano (Nigeria), con circoscrizione gli Stati di Kano, Kaduna, Borno, Sokoto, Niger, Plateau, Bauchi e Congola, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

c) atti conservativi che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

e) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia a Lagos;

f) rilascio di procure speciali;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto agente consolare onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia a Lagos.

(4586)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.I.P. - Fusioni industriali di precisione S.p.a., in San Maurizio Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 maggio 1981 al 20 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.I.P. - Fusioni industriali di precisione S.p.a., in San Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 20 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana vetro di S. Salvo (Chieti), è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria Mediterranea, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 3 aprile 1980, è prolungata per tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo addetti ai servizi ausiliari, marittimi portuali o terrestri all'interno della Raffineria Mediterranea, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 3 aprile 1980, è prolungata per tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Meridionale, con sede in Tito (Potenza), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pravis di Pravisdomini (Pordenone), è prolungata al 10 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pravis di Pravisdomini (Pordenone), è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona), è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Memofil S.p.a., con sede in Tito Scalo (Potenza), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Memofil S.p.a., con sede in Tito Scalo (Potenza), è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Memofil S.p.a., con sede in Tito Scalo (Potenza), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Metalgraf, con sede in Lecco (Como), ora S.p.a. Tubettificio Ligure, con sede in Abbadia Lariana, stabilimento di Lecco (Como), è prolungata al 1° ottobre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Metalgraf, con sede in Lecco (Como), ora S.p.a. Tubettificio Ligure, con sede in Abbadia Lariana, stabilimento di Lecco (Como), è prolungata al 31 dicembre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Metalgraf, con sede in Lecco (Como), ora S.p.a. Tubettificio Ligure, con sede in Abbadia Lariana, stabilimento di Lecco (Como), è prolungata al 1° aprile 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Metalgraf, con sede in Lecco (Como), ora S.p.a. Tubettificio Ligure, con sede in Abbadia Lariana, stabilimento di Lecco (Como), è prolungata al 1° luglio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Buricco, con sede e stabilimento in Bobate Sotto (Bergamo), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratori Guidotti di Pisa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filseta Valchisone, con sede e stabilimento in Perosa Argentina (Torino), è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrington di Carlazzo (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ditta Canavese, con sede e stabilimento in Crema, è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.I.R.E.A. S.p.a. di Dronero (Cuneo), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CO.MI.RO. Compagnia miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Galles di Di Cosola Francesco, Putignano (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Galles di Di Cosola Francesco, Putignano (Bari), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Galles di Di Cosola Francesco, Putignano (Bari), è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgorcavi, stabilimento di Latina, è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temsa di Leinì (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 ottobre 1981 al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temsa di Leinì (Torino), è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento in Pontoglio (Brescia), è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento in Pontoglio (Brescia), è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Fiume Veneto (Pordenone), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Vittorio Veneto, sede di Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Vittorio Veneto (Treviso), è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Clavesana (Cuneo), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Torviscosa (Udine), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigme, con sede in Roma e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4537)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 31 agosto 1982 concernente il tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi a pagamento differito sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252, del 13 settembre 1982, alla pag. 6539 dove è scritto: «il saggio di interesse del *21,141* per cento annuo», deve leggersi: «il saggio di interesse del *20,141* per cento annuo».

(4615)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° aprile 1984, al portatore

A norma del decreto ministeriale 18 marzo 1982 (art. 12), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 25 marzo 1982, si rende noto che il 28 settembre 1982 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° aprile 1984, da rilasciare in dipendenza sia di operazioni di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5,50% e poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1982, che di sottoscrizioni in contanti.

(4585)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 170 mod. 241 D.P. Data: 17 marzo 1978. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. Intestazione: Caprio Elio, nato a Montemarano il 24 luglio 1927. Titoli del debito pubblico: 1. Capitale: L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4261)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Corso dei cambi del 17 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1408,550	1408,550	—	1408,550	1408,50	1408,50	1408,450	1408,550	1408,550	1408,55
Dollaro canadese	1141 —	1141 —	—	1141 —	1141 —	1141 —	1141 —	1141 —	1141 —	1141 —
Marco germanico	562,590	562,590	—	562,590	563,25	562,60	562,640	562,590	562,590	562,57
Fiorino olandese	514,480	514,480	—	514,480	514,35	514,50	514,500	514,480	514,480	514,46
Franco belga	29,250	29,250	—	29,250	29,30	29,20	29,248	29,250	29,250	29,25
Franco francese	199,150	199,150	—	199,150	199,25	199,10	199,089	199,150	199,150	199,15
Lira sterlina	2406,900	2406,900	—	2406,900	2406 —	2406,80	2408 —	2406,900	2406,900	2406,90
Lira irlandese	1921,500	1921,500	—	1921,500	1919 —	—	1915 —	1921,500	1921,500	—
Corona danese	159,780	159,780	—	159,780	159,90	159,75	159,970	159,780	159,780	159,76
Corona norvegese	202,780	202,780	—	202,780	202,90	202,80	202,750	202,780	202,780	202,76
Corona svedese	225,800	225,800	—	225,800	225,90	225,70	225,950	225,800	225,800	225,80
Franco svizzero	659,800	659,800	—	659,800	660,40	659,75	659,600	659,800	659,800	659,80
Scellino austriaco	80,100	80,100	—	80,100	80,15	80,10	80,140	80,100	80,100	80,10
Escudo portoghese	16,180	16,180	—	16,180	16,10	16,20	15,800	16,180	16,180	16,17
Peseta spagnola	12,481	12,481	—	12,481	12,45	12,45	12,482	12,481	12,481	12,48
Yen giapponese	5,348	5,348	—	5,348	5,34	5,33	5,341	5,348	5,348	5,34
E.C.U.	1324,440	1324,440	—	1324,440	—	—	1324,440	1324,440	1324,440	—

Media dei titoli del 17 settembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	90,550
» 5,50 % » » 1969-84	84,075
» 6 % » » 1970-85	79,400
» 6 % » » 1971-86	76,600
» 6 % » » 1972-87	78,325
» 9 % » » 1975-90	72,750
» 9 % » » 1976-91	70,125
» 10 % » » 1977-92	77,325
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	68,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,100
» » » » 1- 1-1980/83	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100,250
» » » » 1- 9-1981/83	100,175
» » » » 1-10-1981/83	100,450
» » » » 1-11-1981/83	99,575
» » » » 1-12-1981/83	99,675
» » » » 1- 3-1981/84	99,675
» » » » 1- 4-1981/84	99,100
» » » » 1- 6-1981/84	94,975
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,075
» » » 18 % 1- 7-1983	100,175
» » » 12 % 1-10-1983	94,075
» » » 12 % 1- 1-1984	92,750
» » » 12 % 1- 4-1984	91,450
» » » 12 % 1-10-1984	89,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1408,500
Dollaro canadese	1141 —
Marco germanico	562,615
Fiorino olandese	514,490
Franco belga	20,249
Franco francese	199,119
Lira sterlina	2407,450
Lira irlandese	1918,250
Corona danese	159,875
Corona norvegese	202,765
Corona svedese	225,875
Franco svizzero	659,700
Scellino austriaco	80,120
Escudo portoghese	15,990
Peseta spagnola	12,481
Yen giapponese	5,344
E.C.U.	1324,440

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 20 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1405,050	1405,050	—	1405,050	1405,500	1405 —	1404,950	1405,050	1405,050	—
Dollaro canadese	1140,300	1140,300	—	1140,300	1140 —	1140,25	1140,100	1140,300	1140,300	—
Marco germanico	563,660	563,660	—	563,660	563,50	563,65	563,615	563,660	563,660	—
Fiorino olandese	514,370	514,370	—	514,370	515,35	514,35	514,280	514,370	514,370	—
Franco belga	29,224	29,224	—	29,224	29,24	29,20	29,225	29,224	29,224	—
Franco francese	199,220	199,220	—	199,220	199,10	199,20	199,120	199,220	199,220	—
Lira sterlina	2409,800	2409,800	—	2409,800	2409 —	2409,50	2409 —	2409,800	2409,800	—
Lira irlandese	1925,500	1925,500	—	1925,500	1926 —	—	1924 —	1925,500	1925,500	—
Corona danese	160,690	160,690	—	160,690	160,50	160,70	160,640	160,690	160,690	—
Corona norvegese	202,780	202,780	—	202,780	203,20	202,80	202,900	202,780	202,780	—
Corona svedese	226,050	226,050	—	226,050	226 —	226,10	226,050	226,050	226,050	—
Franco svizzero	660,060	660,060	—	660,060	660,05	660,05	660,200	660,060	660,060	—
Scellino austriaco	80,206	80,206	—	80,206	80,25	80,20	80,210	80,206	80,206	—
Escudo portoghese	16,090	16,090	—	16,090	16,10	16,05	15,990	16,090	16,090	—
Peseta spagnola	12,500	12,500	—	12,500	12,50	12,45	12,502	12,500	12,500	—
Yen giapponese	5,336	5,336	—	5,336	5,33	5,32	5,336	5,336	5,336	—
E.C.U.	1325,590	1325,590	—	1325,590	—	—	1325,590	1325,590	1325,590	—

Media dei titoli del 20 settembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	90,875
» 5,50 % » » 1969-84	83,950
» 6 % » » 1970-85	78,975
» 6 % » » 1971-86	76,600
» 6 % » » 1972-87	78,325
» 9 % » » 1975-90	72,750
» 9 % » » 1976-91	70,125
» 10 % » » 1977-92	78,725
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	68,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,100
» » » » 1- 1-1980/83	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100,250
» » » » 1- 9-1981/83	100,175
» » » » 1-10-1981/83	100,450
» » » » 1-11-1981/83	99,575
» » » » 1-12-1981/83	99,675
» » » » 1- 3-1981/84	99,100
» » » » 1- 4-1981/84	99,525
» » » » 1- 6-1981/84	98,975
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,075
» » » 18 % 1- 7-1983	100,150
» » » 12 % 1-10-1983	94,075
» » » 12 % 1- 1-1984	92,775
» » » 12 % 1- 4-1984	91,400
» » » 12 % 1-10-1984	89,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 settembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1405 —
Dollaro canadese	1140,200
Marco germanico	563,637
Fiorino olandese	514,325
Franco belga	29,224
Franco francese	199,170
Lira sterlina	2409,400
Lira irlandese	1924,750
Corona danese	160,665
Corona norvegese	202,840
Corona svedese	226,050
Franco svizzero	660,130
Scellino austriaco	80,208
Escudo portoghese	16,040
Peseta spagnola	12,501
Yen giapponese	5,336
E.C.U.	1325,590

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a sei posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle accademie di belle arti, conservatori di musica ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 248;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367 e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249 e in particolare l'art. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del sopracitato testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 663, relativa alla trasformazione di istituti musicali pareggiati in Conservatori di Musica;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 20 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ed in particolare il quarto comma dell'art. 66;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1981, n. 507, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 12 marzo 1982 in corso di registrazione, con il quale si autorizza a ricoprire dodici posti vacanti e disponibili di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle accademie di belle arti, conservatori di musica ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza di cui sei posti sono riservati ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dal decreto-legge 6 luglio 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle accademie di belle arti, conservatori di musica ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e amministrative o in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime;

b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

d) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollotata da L. 3.000 e rivolte al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione II, debbono essere inoltrate allo stesso indirizzo entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati dovranno dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita; nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà nominata la commissione giudicatrice del concorso, che sarà costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

a) diritto amministrativo e costituzionale;

b) diritto privato.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

a) contabilità generale dello Stato;

b) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione, con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo didattico e disciplinare degli istituti di istruzione artistica.

Art. 7.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma. Con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nella comunicazione di cui al precedente comma muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente autonomobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione, sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verrà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio stesso, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti, redatti nelle forme prescritte, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami del concorso è costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

A parità di merito sono applicate le preferenze di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'Istruzione Artistica - Divisione II, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di laurea, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite di età o all'esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizioni nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e di incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio dall'amministrazione a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonché una copia integrale dello stato matricolare. I documenti presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione II, oltre i termini stabiliti dagli articoli 10 e 13 del presente decreto, non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi da territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili; le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

I vincitori di concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo nazionale della carriera direttiva del personale amministrativo delle accademie di belle arti, conservatori di musica ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, per la durata di sei mesi, con diritto al trattamento economico corrispondente al 7° livello iniziale retributivo, previsto dall'art. 50 della legge 11 luglio 1980 n. 312 - integrato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, oltre gli assegni spettanti per legge.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova saranno nominati di ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1982
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 147

Schema da compilarsi su
carta bollata da L. 3.000

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'Istruzione Artistica - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . nato a
(provincia di . .) via . . n. .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle accademie di belle arti, conservatori di musica ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza indetto con decreto ministeriale 3 maggio 1982.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . . oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

3) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma . . . . . . (3)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .
(indicare anche il numero di codice postale).

. . . .
(autenticazione della firma)

---

(1) Tale prescrizione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4529)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di assistente tecnico, assistente amministrativo, collaboratore tecnico, operatore tecnico, assistente amministrativo e archivista dattilografo presso il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico (bibliotecario) per la biblioteca dell'ente Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, via San Vittore, 21.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di liceo scientifico o classico o istituto tecnico a carattere industriale o istituto tecnico per geometri, con esclusione di ogni altro titolo, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Museo nazionale della scienza e della tecnica - Ufficio personale - Via San Vittore, 21 - 20123 Milano, e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso l'ufficio personale dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico (geometra) per i servizi di manutenzione dell'ente Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, via San Vittore, 21.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di geometra, con esclusione di ogni altro titolo, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Museo nazionale della scienza e della tecnica - Ufficio personale - Via San Vittore, 21 - 20123 Milano, e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso l'ufficio personale dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente amministrativo per gli uffici di segreteria dell'ente Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, via San Vittore, 21.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di maturità linguistica, o classica, o scientifica, o di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, o di perito per il turismo, con esclusione di ogni altro titolo, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Museo nazionale della scienza e della tecnica - Ufficio personale - Via San Vittore, 21 - 20123 Milano, e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in un colloquio ed in una prova facoltativa in una lingua straniera scritta e orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso l'ufficio personale dell'Ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico per il settore conservativo delle collezioni museologiche dell'ente Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, via San Vittore, 21.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) di laurea in ingegneria o fisica, con esclusione di ogni altro titolo, conseguito presso una facoltà italiana, legalmente riconosciuta;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Museo nazionale della scienza e della tecnica - Ufficio personale - Via San Vittore, 21 - 20123 Milano, e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso l'ufficio personale dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico (ruolo tecnico) con mansioni di addetto alle macchine contabili, per gli uffici di ragioneria dell'ente Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, via San Vittore, 21.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione professionale ad indirizzo commerciale, con esclusione di ogni altro titolo, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Museo nazionale della scienza e della tecnica - Ufficio personale - Via San Vittore, 21 - 20123 Milano, e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso l'ufficio personale dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico (ruolo tecnico) con la qualifica di mestiere di elettromeccanico per i servizi dell'ente Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, via San Vittore, 21.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore), o attestato di qualificazione professionale di elettromeccanico, rilasciati dallo Stato o da istituto legalmente riconosciuto;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Museo nazionale della scienza e della tecnica - Ufficio personale - Via San Vittore, 21 - 20123 Milano, e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso l'ufficio personale dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di assistente amministrativo per gli uffici dell'ente Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, via San Vittore, 21.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale con esclusione di ogni altro titolo, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Museo nazionale della scienza e della tecnica - Ufficio personale - Via San Vittore, 21 - 20123 Milano, e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso l'ufficio personale dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di archivista dattilografo per gli uffici dell'ente Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ente di diritto pubblico, con sede unica in Milano, via San Vittore, 21.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore), con esclusione di ogni altro titolo, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Museo nazionale della scienza e della tecnica - Ufficio personale - Via San Vittore, 21 - 20123 Milano, e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica, ed in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso l'ufficio personale dell'ente.

(4591)

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste per due posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati - Strada Costiera n. 11 - Miramare Grignano - Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La prova scritta e la prova pratica con relazione scritta avranno luogo nei giorni 18 e 19 novembre 1982 alle ore 9, presso la sede della Scuola internazionale, strada Costiera n. 11 - Miramare - Grignano - Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola internazionale superiore di studi avanzati - Trieste.

(4577)

Aumento del numero dei posti di concorsi a tecnico coadiutore e bidello presso il Politecnico di Torino

Il numero dei posti del concorso pubblico a tre posti di tecnico coadiutore per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) presso il Politecnico di Torino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1982 è elevato di una unità pari a complessivi quattro posti così distribuiti:

un posto - presso l'istituto di critica dell'architettura della facoltà di architettura;

un posto - presso l'istituto di macchine e motori per aeromobili della facoltà di ingegneria;

due posti - presso l'istituto di fisica tecnica e impianti nucleari della facoltà di ingegneria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente del Politecnico di Torino.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli, a diciassette posti di bidello (seconda qualifica funzionale) presso il Politecnico di Torino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 31 ottobre 1981 alla pag. 7176, è elevato di undici unità pari a complessivi ventotto posti.

(4578)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a otto posti, elevati a venti, di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Pisa.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Pisa, ed elevato a venti posti, di cui agli avvisi pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n 33 del 4 febbraio 1981 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 15 settembre 1982, avrà luogo presso le aule della facoltà di medicina e chirurgia e di ingegneria, site in Pisa, via F. Buonarroti n. 2, con inizio alle ore 8,15 del giorno 18 ottobre 1982.

(4605)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 36, IN SUSA

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia (il numero dei posti è elevato a due).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Susa (Torino).

(596/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 260 del 21 settembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza: Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica, ad un posto di agente tecnico.

Banca d'Italia: Concorsi pubblici, per esami, per l'assunzione di operai di 2ª categoria.

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 2 agosto 1982, n. 76.

Istituzione di un ruolo speciale transitorio dell'Amministrazione regionale ed inquadramento del personale dei soppressi enti edilizi e per l'addestramento professionale nonché dell'ente Utenti motori agricoli.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 7 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale dei soppressi enti edilizi, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 683, utilizzato a norma della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 2, il personale dei soppressi Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) ed Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 143, ed agli articoli 1 e 2 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 98, nonché il personale del soppresso ente Utenti motori agricoli (UMA), di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 218, utilizzato ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'amministrazione regionale, è inquadrato, a decorrere dalla stessa data, in un ruolo speciale transitorio istituito presso la presidenza della Regione.

Il personale di cui all'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 98, utilizzato da data successiva all'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato con decorrenza dalla data di effettiva utilizzazione.

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo presidente sono attribuite, nel ruolo speciale transitorio, le qualifiche del ruolo amministrativo dell'amministrazione regionale, in base alle corrispondenze di cui all'allegata tabella.

Al personale con qualifiche tecniche della carriera direttiva o di concetto ed equiparate, corrispondenti, per titolo di studio richiesto per l'assunzione, a qualifiche proprie dei ruoli tecnici dell'amministrazione regionale, sono attribuite, nel ruolo di cui all'art. 1, le corrispondenti qualifiche tecniche dei ruoli dell'amministrazione regionale, nel rispetto delle corrispondenze di cui alla allegata tabella.

Al personale in possesso di qualifiche tecniche presso l'ente di provenienza, per cui non ricorrano tutti i requisiti di cui al precedente comma, sono attribuite le qualifiche di cui al primo comma.

Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti comma sono attribuiti i livelli economici di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, secondo le corrispondenze di cui all'art. 28 della medesima legge. Nell'ambito di ciascun livello è attribuita al predetto personale la posizione economica, per classe di stipendio ed anzianità in essa, corrispondente a quella goduta dal personale regionale, con la medesima anzianità, in servizio alla data del 31 dicembre 1978, in applicazione degli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera di provenienza è valutata interamente, anche se relativa a servizi non di ruolo.

Il tempo richiesto per il conseguimento della qualifica posseduta all'atto dell'inquadramento è considerato anzianità di servizio da detrarsi, comunque, ai fini dei riconoscimenti di anzianità di cui al successivo art. 9.

E' fatto salvo, comunque, l'eventuale maggiore trattamento economico globale goduto, la cui differenza è conservata dagli interessati come assegno personale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, esclusi quelli relativi alla revisione dell'indennità di contingenza.

Art. 3.

Lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale inquadrato nel ruolo di cui all'art. 1 sono disciplinati dalle norme relative al personale dei ruoli dell'amministrazione regionale, istituiti con legge regionale 23 marzo 1971, n 7, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la presidenza della Regione provvederà all'avviamento di un programma di formazione e di riqualificazione professionale del personale immesso nel ruolo di cui all'art. 1. A tal fine si applica l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.

Art. 5.

Il personale del ruolo istituito dall'art. 1 è assegnato alla presidenza della Regione e agli assessorati regionali secondo le disposizioni dell'art. 11 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche.

Il personale proveniente dalla qualifica di archivista-dattilografo o da qualifica o posizione di allineamento corrispondente, inquadrato nella qualifica di operatore archivista, continua a disimpegnare mansioni di dattilografia per un periodo di almeno dodici anni dalla nomina nella qualifica o posizione di provenienza.

Art. 6.

Per il ricongiungimento dei periodi contributivi relativi ai servizi resi presso gli enti di provenienza di cui all'art. 1, ai fini della liquidazione al personale di cui alla presente legge del trattamento di quiescenza, si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Il ricongiungimento ai fini del trattamento di previdenza dei servizi di ruolo resi presso gli enti di provenienza è effettuato senza onere di riscatto previo recupero dell'indennità di anzianità dovuta dagli enti medesimi.

Per il ricongiungimento a domanda ai fini dell'indennità di buonuscita dei servizi non di ruolo resi dal personale di cui alla presente legge presso gli enti di provenienza o presso altri enti e riconosciuti ai sensi della presente legge, dal contributo di riscatto dovuto dagli interessati a termine della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, è detratto l'ammontare dell'indennità di anzianità o di buonuscita eventualmente spettante per i servizi da ricongiungere a carico dei rispettivi enti di provenienza e recuperata dall'amministrazione regionale.

Art. 7.

Al personale proveniente dagli enti indicati dall'art. 1, cessato dal servizio durante il periodo di utilizzazione presso l'amministrazione regionale, per raggiunti limiti di età, per dispensa dal servizio o decesso o per dimissioni ai fini dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nonché ai loro superstiti aventi diritto agli assegni di reversibilità, è liquidato, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di quiescenza e di previdenza definitivo, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in base all'anzianità complessiva posseduta, ivi compreso il periodo di utilizzazione presso l'amministrazione regionale, alla data di cessazione del servizio ed in base al trattamento economico complessivo goduto in applicazione della normativa regionale.

Al personale collocato in pensione a norma del precedente comma anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si applica, altresì, con effetto non anteriore al 1° gennaio 1979, la disposizione dell'art. 41 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, e successive modifiche ed integrazioni, in base all'anzianità posseduta al 31 dicembre 1978 o alla data di cessazione del servizio se anteriore.

Per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, in favore del personale di cui ai precedenti commi, si applica la disposizione contenuta nel precedente art. 6, calcolandosi il contributo di riscatto — ove dovuto — sull'ultima retribuzione fissa e continuativa integralmente percepita. A tal fine gli interessati possono inoltrare la relativa istanza entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Fino all'effettiva attribuzione del trattamento economico conseguente all'applicazione della presente legge, al personale di cui agli articoli 1 e 7 continua ad essere corrisposto, a titolo di acconto e salvi eventuali conguagli, il trattamento economico già in godimento, ivi compresa l'indennità prevista dall'art. 56 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, e dall'art. 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97.

Al personale proveniente dagli enti edilizi soppressi di cui all'art. 1 è corrisposta la differenza tra le anticipazioni disposte con la legge regionale 24 marzo 1975, n. 10 e successive modifiche, ed il trattamento economico in godimento nel periodo considerato dalla predetta legge.

Art. 9.

Al personale dell'amministrazione regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, e successive modifiche, in servizio successivamente al 31 dicembre 1981, nonché al personale del ruolo istituito dalla presente legge, i servizi indicati dall'art. 1 della predetta legge nonché quelli di cui all'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 34, ed all'art. 6 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, comunque non già valutati per effetto di specifiche norme, sono valutati, ai fini della progressione giuridica ed economica, per intero, se prestati in qualifiche o carriere corrispondenti o superiori a quella posseduta, e nella misura del 60 per cento, se prestati in qualifiche o carriere immediatamente inferiori.

I benefici giuridici ed economici di cui al comma precedente sono attribuiti in aggiunta all'anzianità posseduta dal personale interessato alla data del 1° gennaio 1982 o successiva se inquadrato in ruolo successivamente.

Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo è effettuato a domanda dei dipendenti interessati o dei relativi aventi causa, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, i servizi non di ruolo di cui al presente articolo, in quanto già non valutabili, sono riconosciuti previo riscatto, salva la facoltà del dipendente di chiederne la ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 10.

Al personale di cui all'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 76, sono attribuiti, con la decorrenza ivi prevista, i livelli economici di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, secondo le corrispondenze di cui all'art. 28 della medesima legge. Nell'ambito di ciascun livello è attribuita al predetto personale la posizione economica, per classe di stipendio ed anzianità in essa, corrispondente a quella goduta dal personale regionale, con la medesima anzianità, in servizio alla data del 31 dicembre 1978.

Art. 11.

La dotazione organica dei posti della qualifica di dattilografo di cui alla tabella *B* annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive aggiunte e modifiche, è elevata a n. 550 unità.

Art. 12.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente al personale dei soppressi enti edilizi e per l'addestramento professionale nonché dell'ente Utenti motori agricoli, graveranno, per l'esercizio finanziario in corso, negli esistenti capitoli di bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Per gli esercizi successivi, le spese predette graveranno sui pertinenti capitoli del bilancio della Regione relativi al personale dell'amministrazione regionale, in relazione alle assegnazioni che saranno disposte, a norma dell'art. 5 della presente legge, alle varie amministrazioni della Regione.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio finanziario in corso in lire 800 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 13.

Sono abrogati: la legge regionale 25 maggio 1979, n. 98; il secondo comma dell'art. 1 e il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, e successive modifiche; l'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 254; l'art. 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97.

Sono, inoltre, abrogate le disposizioni degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, e successive modifiche, in quanto dispongono per il personale di cui ai precedenti articoli, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

La disposizione dell'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 98, continua ad applicarsi nei confronti di coloro che hanno presentato la prevista istanza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Il personale di cui all'art. 1, con qualifica inferiore a quella di collaboratore od equiparata che, in base all'ordinamento proprio dell'ente di provenienza, abbia conseguito, con concorso per titoli ed esami presso il medesimo ente, l'idoneità a qualifica superiore che, in seguito allo scioglimento dello stesso, non ha avuto attribuita, può chiedere, a domanda da presentarsi alla presidenza della Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, di essere immesso nella qualifica corrispondente all'idoneità conseguita.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 agosto 1982

D'ACQUISTO

(*Omissis*).

LEGGE 2 agosto 1982, n. **77.**

Concessione di un sussidio straordinario per l'organizzazione del nono congresso della Federazione mondiale dei sordi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 7 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presidenza della Regione è autorizzata ad erogare al comitato regionale per la Sicilia dell'Ente nazionale sordomuti un sussidio straordinario di lire 300.000.000 per le esigenze finanziarie connesse all'organizzazione a Palermo del nono congresso della Federazione mondiale dei sordi.

Il comitato è tenuto a presentare, entro il 31 dicembre 1983, una relazione sull'impiego delle somme costituenti il sussidio.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa complessiva di lire 300 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Problemi della famiglia, della maternità, ecc." ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 agosto 1982

D'ACQUISTO

LEGGE 2 agosto 1982, n. **78.**

Inquadramento nei ruoli della Regione siciliana dei borsisti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che prestano servizio presso le facoltà di agraria di Palermo e Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del 7 agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari delle borse di studio previste dall'art. 19 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, prorogate dall'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, nonché i titolari delle borse di studio indette dalla Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia, sono inquadrati anche in soprannumero e a domanda da presentare entro il termine perentorio di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge e in base al titolo di studio preso in considerazione ai fini della partecipazione al concorso per il conferimento delle borse stesse, nella qualifica di dirigente ed assistente del ruolo tecnico dell'agricoltura di cui alla tabella *F*, quadro 1°, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive aggiunte e modificazioni, previo esame d'idoneità che si svolgerà entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modificazioni.

Al personale di cui al presente articolo, è esteso lo stato giuridico ed economico previsto per il personale del ruolo tecnico di cui al precedente comma.

Art. 2.

Nelle more dell'espletamento dei concorsi previsti dalla presente legge le borse di studio, di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, e rinnovate in base al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, che scadono prima della data del 31 dicembre 1982 sono prorogate fino alla predetta data del 31 dicembre 1982.

Alla maggiore spesa di L. 5.000.000 (cinquemilioni) per l'attuazione della finalità di cui al comma precedente, si fa fronte con le disponibilità di cui al cap. 14610 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 3.

Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di L. 120.000.000 cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 agosto 1982

D'ACQUISTO

D'ALIA

LEGGE 2 agosto 1982, n. **79.**

Nuovi provvedimenti per l'utilizzazione delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del 7 agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I soci di cooperative o i partecipanti ad associazioni giovanili, costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, che, in virtù di convenzioni stipulate tra le cooperative od associazioni di appartenenza e gli enti locali territoriali, nei modi e nei termini di cui all'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 88, e nell'ambito del numero massimo previsto dalle convenzioni, siano stati effettivamente utilizzati entro il 31 dicembre 1980, sono ammessi ai concorsi interni per la immissione nei rispettivi ruoli previsti dall'art. 4, comma sesto, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, purchè in possesso dei requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi.

Gli enti locali territoriali provvederanno all'immissione nei ruoli nel livello e qualifica corrispondente alla qualifica di avviamento al lavoro.

Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì ai soggetti chiamati a sostituire i soci dimissionari in via definitiva, o deceduti, o assenti per l'adempimento di obblighi militari di leva o in forza delle leggi sulla tutela della maternità.

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai soci cooperatori indicati nell'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e nell'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, i quali hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per l'accesso agli impieghi pubblici.

Art. 2.

Il termine del 31 marzo 1982, di cui all'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 171, è prorogato, con effetto dalla data suindicata, fino all'immissione nei ruoli prevista dall'articolo precedente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

In sede di rinnovo o di proroga delle convenzioni, le amministrazioni dovranno garantire che lo stipendio o il salario dei soggetti di cui all'art. 1 della presente legge sia corrispondente a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 3.

I soggetti individuati al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, che non abbiano presentato domanda di ammissione ai corsi previsti dall'art. 5 della stessa legge, o l'abbiano presentata fuori termine o che non siano stati ammessi in quanto non in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, perchè in adempimento di obblighi militari di leva o in forza delle leggi sulla tutela della maternità o non abbiano totalizzato per le cause di forza maggiore il numero minimo di ore di frequenza previsto, sono ammessi a frequentare appositi corsi istituiti ai sensi dell'art. 6 ed agli esami previsti dall'art. 8 della citata legge regionale, purché ne facciano istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli stessi, per il periodo di utilizzazione e per gli esami finali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7 ed 8 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 ed all'art. 5 della presente legge.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche ai soci di cooperative giovanili le quali abbiano stipulato convenzioni con enti locali territoriali entro la data del 13 novembre 1980, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977,

n. 285, in esecuzione di delibere adottate entro il 31 luglio 1980, con onere a totale o parziale carico dei rispettivi bilanci, e comunque nel limite massimo previsto dalle convenzioni.

I soggetti interessati dovranno presentare, unitamente alla domanda, apposita documentazione, proveniente dall'ufficio di collocamento o dall'ente locale o dal legale rappresentante della cooperativa che ne assume la responsabilità, da cui risulta l'avviamento al lavoro entro la data del 31 dicembre 1980, oppure l'individuazione dei soci interessati da avviare al lavoro deliberata dal competente organo della cooperativa.

Art. 5.

In attesa del completamento dell'avviato trasferimento di competenze dallo Stato in applicazione delle norme di attuazione dello statuto siciliano e della riforma amministrativa della Regione, il periodo di utilizzazione dei soggetti di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, è prorogato fino al 31 dicembre 1983.

L'esame previsto dall'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, è effettuato al termine del periodo di utilizzazione di cui al comma precedente.

Art. 6.

Ai presidenti e a tutti i componenti delle commissioni esaminatrici previste dall'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, competono i compensi previsti dall'art. 20 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.

A tutti i componenti ed al segretario sia del comitato tecnico-amministrativo per la cooperazione giovanile, di cui all'art. 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, che della commissione regionale per la cooperazione giovanile, di cui all'art. 22 della suddetta legge, compete un gettone di presenza il cui ammontare sarà stabilito con decreto del presidente della Regione, sentita la giunta regionale di Governo.

Art. 7.

Al fine di garantire la posizione previdenziale ed assistenziale dei soggetti avviati al lavoro ai sensi della legislazione statale e regionale in materia di occupazione giovanile, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico — su richiesta delle amministrazioni ed enti interessati a seguito di istanze delle singole cooperative — gli oneri derivanti dal ritardato versamento dei contributi previdenziali relativi a rapporti pregressi con i predetti soggetti fino al 31 dicembre 1982, per progetti e programmi finanziati dallo Stato e dalla Regione.

Al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, sono aggiunte le seguenti parole: « Tali somme potranno altresì essere accreditate al rappresentante legale dei predetti enti ».

I termini di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, sono prorogati al 31 dicembre 1982 relativamente alle aperture di credito disposte a tutto il 31 maggio 1982 per l'attuazione della normativa riguardante l'occupazione giovanile.

Art. 8.

I soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 6, sono ammessi a partecipare agli esami di idoneità di cui all'art 3 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, sempre che siano stati chiamati a sostituire soggetti dimissionari in via definitiva, o deceduti, o assenti per l'adempimento di obblighi militari di leva o in forza delle leggi sulla tutela della maternità.

I predetti soggetti, nelle more dell'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 7 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e successive modifiche, possono essere utilizzati dagli enti e dalle amministrazioni presso cui prestano o abbiano prestato servizio.

Art. 9.

Per le finalità di cui agli articoli 17 e 21 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e agli articoli 14 e 15 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

Per le finalità previste dall'art. 20 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, il fondo di cui al punto 2 dell'art 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, è integrato di lire 10.000 milioni.

Per le altre finalità della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

a) articoli 3 e 4 - lire 900 milioni, di cui lire 400 milioni per l'anno finanziario 1982;

b) art. 5 - lire 35.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1982;

c) art. 6 - lire 120 milioni, di cui lire 50 milioni per l'anno finanziario 1982;

d) articoli 7 e 8 - lire 35 milioni.

Art. 10.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano collegati all'emergenza"», mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 35.000 milioni previsti dal primo e secondo comma dell'art. 9 con parte delle disponibilità del cap. 60751 e quanto a lire 10.485 milioni, previsti dal terzo comma del medesimo art. 9, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 agosto 1982

D'ACQUISTO

STORNELLO — IOCOLANO — ROSANO

LEGGE 2 agosto 1982, n. **80**.

Interventi urgenti per il risanamento del centro storico di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del 7 agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Palermo procede all'accertamento dello stato di conservazione e di consistenza statica del patrimonio edilizio delle zone di cui all'art. 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18.

L'accertamento di cui al comma precedente è finalizzato anche alla definizione delle priorità di intervento in rapporto ai pericoli per l'incolumità pubblica.

Art. 2.

I criteri e le modalità per l'esecuzione dell'accertamento, nonché per la determinazione degli interventi necessari, sono definiti dal comune di Palermo che può avvalersi della consulenza di esperti.

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art. 1, il comune di Palermo è autorizzato a stipulare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita convenzione con società a partecipazione statale.

La convenzione deve prevedere inoltre gli adempimenti necessari ai fini di quanto previsto dal successivo art. 5.

L'accertamento e la definizione delle priorità di intervento devono essere espletati entro sei mesi dalla stipula della convenzione.

Art. 4.

Il comune di Palermo procede alla individuazione di edifici di proprietà pubblica, siti nelle zone di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge, per operare interventi di ristrutturazione a fini abitativi per gli abitanti provenienti da edifici sgombrati, per motivi di incolumità pubblica, nelle medesime zone.

Art. 5.

Il comune di Palermo può procedere alla immediata espropriazione degli immobili censiti con l'accertamento di cui all'articolo 1 della presente legge e sgombrati per motivi di pubblica incolumità.

Art. 6.

In caso di inosservanza dei termini previsti dall'art. 3, l'assessorato regionale degli enti locali è tenuto a nominare un commissario *ad acta* che provvede agli adempimenti relativi entro i venti giorni immediatamente successivi alla sua nomina.

Art. 7.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Aree metropolitane di Catania, Messina, Palermo, etc." ».

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 agosto 1982

D'ACQUISTO

IOCOLANO — FIORINO — MARTINO

LEGGE 2 agosto 1982, n. 81.

Disposizioni finanziarie in favore dell'Ente acquedotti siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 7 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tariffe d'utenza idrica praticate dall'Ente acquedotti siciliani sono riscosse, a partire dal 30 giugno 1980, nella misura corrispondente a quella mediamente vigente nei comuni siciliani a gestione diretta, con popolazione compresa tra 20.000 e 30.000 abitanti.

L'eventuale differenza tra la tariffa riscossa e quella determinata dal competente comitato prezzi è posta a carico della Regione a far data dal 1° luglio 1980.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario stesso.

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere anticipazioni all'Ente acquedotti siciliani nella misura del 90 per cento della somma di cui al comma precedente.

Art. 2.

La gestione della rete idrica interna e/o dell'acquedotto esterno, al servizio di un solo comune, è trasferita dall'Ente acquedotti siciliani al comune che ne fa richiesta con delibera consiliare.

Gli acquedotti esterni gestiti dall'Ente acquedotti siciliani a servizio di più comuni sono trasferiti ai consorzi dei comuni interessati per la gestione degli acquedotti, su richiesta deliberata dall'assemblea del consorzio stesso.

Art. 3.

Il personale dell'Ente acquedotti siciliani, localmente addetto alla data del 31 dicembre 1981 alla gestione degli acquedotti di cui al precedente articolo, viene utilizzato, nelle more della definitiva sistemazione, in posizione di comando.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente acquedotti siciliani un contributo di lire 5.000 milioni per spese correnti.

Art. 5.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 12.000 milioni per l'anno 1982 e, limitatamente alle finalità dell'art. 1, in lire 7.000 milioni per gli anni successivi, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Piano delle acque, etc." », mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 agosto 1982

D'ACQUISTO

FIORINO

(4274)

LEGGE 5 agosto 1982, n. 85.

Interventi della Regione per i comuni della provincia di Trapani colpiti dagli eventi sismici del giugno 1981 ed integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1981, n. 64 e 18 agosto 1978, n. 38, concernenti provvidenze per i comuni delle province di Enna e di Messina colpiti da eventi sismici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La commissione, o le commissioni, di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, come risulta dalla legge di conversione 26 settembre 1981, n. 536, è integrata:

a) da un rappresentante dell'ufficio del genio civile di Trapani appartenente alla carriera tecnica;

b) dall'ufficiale sanitario del comune o, in sua assenza, da un medico condotto designato dal sindaco;

c) da un rappresentante della soprintendenza competente per territorio.

La commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti in ordine alle domande di contributo di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, così come risulta dalla relativa legge di conversione, che gli interessati devono presentare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala.

Alle deliberazioni della commissione si applicano i commi settimo e ottavo dell'art. 7 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38.

Alle spese per il funzionamento della commissione, ivi comprese quelle di missione, provvedono i comuni con i fondi loro assegnati ai sensi della presente legge.

Il compenso previsto dall'art. 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 e relativa legge di conversione è attribuito a tutti i componenti della commissione stessa.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio 1982 la spesa di lire 500 milioni.

Art. 2.

Le attribuzioni previste dal settimo, ottavo e nono comma dell'art. 7 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito con legge 26 settembre 1981, n. 536, sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio comunale e dall'assessore regionale per territorio e l'ambiente.

Art. 3.

Per gli interventi relativi alla ricostruzione, ripartizione, consolidamento e restauro di edifici pubblici, ivi compresi quelli degli enti ospedalieri, morali e di culto, e limitatamente al comune di Petrosino anche per la costruzione dei predetti edifici, è autorizzata la spesa di lire 15.500 milioni.

E' autorizzata altresì la spesa di lire 4.000 milioni per interventi di lavori pubblici contemplati dal decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 e relativa legge di conversione, ed, in particolare, per quelli previsti dall'art. 8.

I proprietari di edifici provvedono alla relativa progettazione e gestione dei lavori.

La complessiva somma di lire 19.500 milioni è ripartita come segue:

lire 12.000 milioni per il comune di Mazara del Vallo;
lire 4.500 milioni per il comune di Marsala;
lire 3.000 milioni per il comune di Petrosino.

I rispettivi consigli comunali provvedono alla ripartizione: quanto all'80 per cento dei superiori importi per le finalità di cui al primo comma ed il restante 20 per cento per le finalità di cui al secondo comma.

Art. 4.

Il presidente della Regione è autorizzato a concedere 400 milioni di lire al comune di Mazara del Vallo e 100 milioni di lire al comune di Petrosino a reintegrazione delle spese di pronto intervento, nonchè per la redazione di strumenti urbanistici.

Art. 5.

Il presidente della Regione è autorizzato ad integrare del 25 per cento il contributo di cui all'art. *2-bis* della legge 26 settembre 1981, n. 536 di conversione del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397.

A tal fine è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 3.500 milioni.

Art. 6.

Ai fini della assegnazione e della concessione dei contributi previsti dagli articoli 1, 2 e *2-bis* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 536, i soggetti contemplati dalle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, possono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la domanda di concessione di sanatoria prevista dalle predette leggi.

Le domande e gli atti relativi sono esaminati preventivamente dagli uffici tecnici dei comuni interessati, al fine di accertare la eventuale ricorrenza di condizioni di inammissibilità della sanatoria prevista dall'art. 3 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, modificato dall'art. 11 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70.

L'ufficio tecnico comunale rilascia apposito attestato, che, se positivo, costituisce condizione di ammissibilità delle istanze di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, e di assegnazione o di concessione dei contributi.

Sono fatte salve le restanti procedure e i provvedimenti previsti dalle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70.

Art. 7.

Alle piccole e medie imprese industriali, nonchè alle imprese artigianali e commerciali dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala che, per effetto del sisma del giugno 1981, si siano trovate nella comprovata necessità di trasferire la sede della loro attività è concesso un contributo pari al 50 per cento delle spese documentate per il suddetto trasferimento e comunque non superiore a lire unmilionecinquecentomila.

Le istanze di concessione dei contributi devono essere presentate ai sindaci dei comuni interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le istanze devono essere corredate da:

1) certificato di iscrizione dell'impresa alla camera di commercio;

2) perizia giurata di un libero professionista il quale affermi la sussistenza del nesso di causalità fra il danno sismico e l'esigenza del trasferimento;

3) nota documentata delle spese sostenute.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finaziario 1982, la spesa di lire 300 milioni.

Art. 8.

Le piccole e medie imprese esercenti il commercio, individuate dall'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, sostituito dall'art. 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, ubicate ed operanti nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, possono accedere al credito di esercizio, previsto dal capo secondo della predetta legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, fino ad un importo unitario non superiore a lire 40 milioni.

Art. 9.

Per le finalità del precedente art. 8 il fondo per il credito di esercizio, istituito con l'art. 47 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è incrementato della somma di lire 1.500 milioni.

Art. 10.

Le imprese artigiane, ubicate ed operanti nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, possono accedere al credito di esercizio, previsto dall'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, fino alla misura massima non superiore a lire 20 milioni.

Art. 11.

Per le finalità previste dal precedente art. 10 il fondo di rotazione per il credito di esercizio presso la CRIAS, previsto dall'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, è incrementato della somma di lire 1.000 milioni.

Art. 12.

Le provvidenze previste dalla legge regionale 2 aprile 1981, n. 64, si applicano anche e con le medesime modalità nei comuni di Leonforte, Nissoria, Regalbuto e Villarosa, egualmente colpiti dal terremoto del 1967.

Per le finalità del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni.

Art. 13.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal secondo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 186 del 9 agosto 1979, aggiunto con l'art. 1 della legge regionale n. 64 dell'11 aprile 1981, restano efficaci le domande presentate dagli interessati ai sensi della legge n. 241 del 18 marzo 1968 e della legge regionale n. 38 del 18 agosto 1976.

Art. 14.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, è sostituito dal seguente:

« La commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti ».

Art. 15.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 28.300 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei progetti prioritari di cui al

"Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto prioritario "Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano collegati all'emergenza"», cui si provvede, per l'esercizio finanziario 1982, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 16.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

STORNELLO — FIORINO — MARTINO

LEGGE 5 agosto 1982, n. **86.**

Provvedimenti urgenti per il settore agricolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTERVENTI PER LA SERRICOLTURA

Art. 1.

A favore delle aziende serricole singole o associate che abbiano subito gravi danni a causa dell'esaurimento dei pozzi per effetto dell'abbassamento o salinazione della falda freatica, possono essere concessi dal fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo prestiti ad ammortamento quinquennale nella misura di L. 2.500.000 per ogni mille metri quadrati di serra, fino all'importo massimo di lire 20 milioni per azienda.

La diminuzione di portata del pozzo, in relazione ai fenomeni di abbassamento della falda, deve essere superiore a tre quarti del fabbisogno irriguo dell'azienda.

La percentuale di salinazione deve essere superiore al 2 per mille.

All'accertamento delle condizioni previste dal presente articolo per la fruizione delle suddette agevolazioni provvede l'Ente di sviluppo agricolo, il quale è autorizzato ad avvalersi dei laboratori di analisi gestiti da enti locali e da istituzioni a carattere pubblico.

Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione dell'E.S.A. è incrementato per l'esercizio finanziario 1982, della somma di lire 1.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1983 della somma di lire 2.000 milioni.

Art. 2.

A favore dei conduttori di aziende ortoflorofrutticole a prevalente indirizzo serricolo comunque associati nel promuovere iniziative volte al reperimento di acque sotterranee o superficiali ed alla distribuzione collettiva delle stesse, l'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per la ricerca, captazione e accumulazione di acque sotterranee e superficiali nonchè per la dotazione delle attrezzature connesse e delle opere di distribuzione atte a consentire la migliore utilizzazione delle acque reperite.

Ai progetti presentati dagli organismi associativi e cooperativi di cui al precedente primo comma, è concessa priorità nelle istruttorie da parte degli enti ed uffici chiamati a concedere concessioni o autorizzazioni nonchè da parte degli organi centrali e periferici dellassessorato regionale dell'agricoltura delle foreste.

La medesima priorità di cui al precedente comma del presente articolo è accordata in favore delle aziende serricole i cui pozzi risultino interrati.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 500 milioni e, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 2.000 milioni.

Art. 3.

Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua per fini irrigui nelle serre e ridurre i consumi unitari, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere i contributi previsti dall'art. 2 della legge 6 giugno 1968, n. 14, e dall'art. 2 della legge 5 aprile 1954, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisto, posa in opera e costruzione di impianti di fertirrigazione e nebulizzazione e relative attrezzature e opere connesse.

In alternativa ai contributi di cui al precedente comma, può essere richiesto per le medesime finalità e per l'intero importo di spesa ammissibile il concorso regionale negli interessi di mutui quinquennali contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive aggiunte e modificazioni, in misura tale che a carico dei beneficiari il tasso non sia superiore a quello determinato dalla vigente normativa nazionale.

Per le finalità del primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1982 e la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Per le finalità del secondo comma è autorizzato il limite quinquennale di impegno di lire 200 milioni.

Art. 4.

Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste presenterà alla competente commissione legislativa della assemblea regionale un programma organico di opere finalizzate alla congrua provvista di acque irrigue da destinare alle aree a vocazione serricola.

Il programma dovrà tenere conto delle possibilità di impiego delle acque superficiali e reflue, delle sorgenti e delle risorse idriche comunque presenti all'interno delle aree interessate.

Per le medesime finalità l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a chiamare all'elaborazione del programma i titolari delle cattedre di idraulica agraria della facoltà di agraria delle Università di Palermo e di Catania, stipulando apposite convenzioni alle quali si applica il disposto dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e successive aggiunte e modificazioni.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è, altresì, autorizzato a finanziare ad enti pubblici e/o consorzi di bonifica studi preliminari e progettazioni per la costruzione di opere di raccolta di acque superficiali per fini irrigui nelle zone serricole interessate a fenomeni di carenze idriche.

Per le finalità di cui al precedente articolo è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982-83, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui 200 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 20 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, è autorizzata, per il biennio 1982-83, l'ulteriore spesa di L. 25.000 milioni di cui lire 8.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 6.

Per le finalità di cui all'art. 39 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 100 milioni.

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 34 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1.000 milioni.

Titolo II

PROVVEDIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'UVA ITALIA

Art. 8.

Allo scopo di qualificare e valorizzare la produzione e la commercializzazione dell'uva da tavola Italia di Canicattì, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove, nei

territori comunali interessati secondo le linee del programma di sviluppo agricolo regionale, ove approvato e, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli successivi, l'attuazione di un progetto denominato « Uva Italia » i cui interventi coordinati hanno per scopo:

la redazione della carta vocazionale dell'uva da tavola Italia di Canicattì e l'istituzione del relativo marchio di origine geografica;

la costituzione di un consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'uva da tavola Italia di Canicattì, costituito ai sensi del successivo art. 10;

lo sviluppo dell'assistenza tecnica, sperimentazione, ricerca e delle attività promozionali concernenti la valorizzazione del prodotto;

il sostegno e il potenziamento delle strutture aziendali, nonchè di quelle cooperative e associazionistiche per lo sviluppo delle attività di commercializzazione e di trasformazione industriale del prodotto;

la valorizzazione delle risorse idriche ad uso irriguo;

la realizzazione di idonee infrastrutture di base quali la viabilità e l'elettrificazione rurale.

Art. 9.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà, sentiti i rappresentanti dei comuni interessati e delle organizzazioni professionali di categoria e del movimento cooperativistico a livello regionale, a redigere la « carta vocazionale » dell'uva da tavola Italia di Canicattì, delimitando per ciascuno dei territori comunali interessati delle province di Agrigento e di Caltanissetta:

a) le zone in atto impiantate o in corso di piantagione entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) le zone, ricadenti nei medesimi territori comunali, che presentino caratteristiche di vocazionalità e, quindi, risultino potenzialmente destinabili alla piantagione di uva Italia di Canicattì, entro i successivi sei mesi.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi della consulenza, della collaborazione e degli interventi operativi dell'istituto regionale della vite e del vino per le finalità di cui alla precedente lettera *a*) e di quella del medesimo istituto, nonchè della consulenza della facoltà di agraria dell'Università di Palermo, per le finalità di cui alla precedente lettera *b*) ed è, altresì, autorizzato a stipulare all'uopo apposite convenzioni cui si applica il disposto dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni.

Per la redazione della medesima carta vocazionale, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare il personale delle sezioni operative e periferiche della assistenza tecnica di cui alla legge regionale 1° agosto 1977, n. 73.

La carta vocazionale di ciascun territorio comunale, sentito il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura di cui all'art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è pubblicata per trenta giorni consecutivi negli albi dei comuni interessati.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia in via definitiva entro i sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, sentito il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura di cui al precedente comma.

Gli elementi essenziali, relativi alla delimitazione di ciascun territorio comunale vocato alla coltura dell'uva Italia di Canicattì, sono pubblicati per estratto mediante decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

La carta vocazionale entra in vigore nello stesso giorno di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Ai sensi e per gli effetti del presente titolo le provvidenze previste o richiamate nella presente legge o in altre disposizioni legislative regionali relative ad interventi per nuovi impianti di vigneti di uva da tavola Italia di Canicattì ed iniziative connesse, possono essere concesse esclusivamente alle aziende agricole ricadenti nei territori di cui alla lettera *b*) del precedente primo comma.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di lire 200 milioni.

Art. 10.

Un consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'uva da tavola Italia di Canicattì può essere costituito ad iniziativa dei comuni, i cui territori risultino indicati nel decreto previsto dal precedente art. 9, delle camere di commercio di Agrigento e di Caltanissetta, del centro mercantile di Canicattì e delle associazioni di produttori operanti nei suddetti territori riconosciuti ed in corso di riconoscimento alla data di costituzione del consorzio.

Tale consorzio, ai sensi e per gli effetti del presente titolo, può essere autorizzato dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste:

a) a rilasciare appositi contrassegni con il marchio d'origine, da apporre sul prodotto confezionato dell'uva da tavola Italia di Canicattì alle cooperative agricole e loro consorzi, alle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute e alle aziende commerciali singole che provvedono direttamente alla selezione, confezionamento e vendita di tale prodotto;

b) ad esercitare l'azione di vigilanza e di controllo nei confronti delle aziende e degli organismi cooparativi, consortili e associativi autorizzati all'uso del marchio e a procedere alla revoca del medesimo in caso di inadempienza al regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo;

c) ad attuare direttamente, o attraverso convenzioni con istituti pubblici specializzati, iniziative promozionali per la propaganda sul territorio nazionale ed estero a favore dell'uva da tavola Italia di Canicattì e a dare esecuzione per conto dell'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca alle campagne pubblicitarie che per tale prodotto saranno programmate e finanziate ai sensi e per le finalità di cui al titolo secondo della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni;

d) a realizzare servizi di *marketing* quali la borsa merci, sistemi *telex*, analisi di mercato.

Alla definizione ed alle modalità operative ed applicative del marchio di origine geografica provvede con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura, di cui all'articolo 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, e previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che è autorizzato ad avvalersi, a tal fine, della consulta di studi di cui all'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, e successive aggiunte e modificazioni.

Il marchio di origine geografica può essere concesso esclusivamente a quelle aziende, organismi cooperativi, consortili e associativi di cui alla precedente lettera *a*) che, nella rigorosa osservanza delle norme previste dal regolamento n. 1035/72, per la commercializzazione l'uva da tavola Italia di Canicattì classificata *extra* o categoria prima, proveniente esclusivamente da vigneti ubicati nei territori delimitati ai sensi del precedente art. 9.

Ferme restando le disposizioni comunitarie, di cui al regolamento n. 1035/72, apposite norme proposte dal consorzio e approvate dall'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di concerto con l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, determineranno requisiti e procedure concernenti l'uso del marchio, l'azione di vigilanza e controllo, nonchè quelle concernenti la eventuale revoca dell'uso del marchio predetto.

Art. 11.

Per le finalità di cui all'articolo precedente l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a finanziare:

le spese di primo avviamento del consorzio con un contributo a fondo perduto di lire 20 milioni;

il 60 per cento della spesa annua ammissibile per l'assunzione di personale altamente specializzato, fino ad un massimo di 3 unità, di cui una da impiegare nelle analisi di mercato per l'attuazione delle finalità di cui alla lettera *c*) del successivo art. 12;

l'80 per cento della spesa ammissibile per l'acquisto delle attrezzature tecniche strettamente connesse all'attuazione delle finalità di cui alla citata lettera *d*) del successivo art. 12.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, inoltre, allo scopo di promuovere un più efficace intervento sul mercato dei produttori di uva da tavola Italia di Canicattì, può concedere alle relative associazioni di produttori di uva Italia giuridicamente riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, numero 622 e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81, che assumano per la direzione commerciale esperti di mercato, un aiuto finanziario fino al 70 per cento della spesa ammissibile ed entro il limite di una unità per ciascuna associazione e sempre che questa abbia una larga base sociale di produttori soci aderenti. Gli aiuti finanziari di cui al presente articolo possono essere revocati qualora le associazioni beneficiarie non dimostrino di avere realizzato apprezzabili incrementi del prodotto commercializzato.

Fino al 30 giugno 1983 le disposizioni di cui al comma precedente possono applicarsi anche alle cooperative a larga base associativa.

Il contributo di cui al secondo comma del presente articolo può essere concesso solo alle associazioni dei produttori ed alle cooperative a larga base associativa che assumano esclusivamente esperti di mercato in possesso di un diploma di laurea in economia e commercio, o in agraria, che conoscano almeno due lingue straniere, ed abbiano acquisito adeguata esperienza, ovvero abbiano frequentato con profitto corsi di specializzazione.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 250 milioni.

Per le finalità di cui al secondo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 70 milioni.

Art. 12.

Le associazioni di produttori di uva da tavola Italia, anche in base a quanto previsto dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 81, possono realizzare interventi finalizzati a:

a) garantire alle aziende dei soci produttori l'assistenza tecnica secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 73 del 1° agosto 1977, con particolare priorità per la consulenza alla lotta fitosanitaria;

b) realizzare programmi di ricerca e sperimentazione agraria nel comparto dell'uva da tavola Italia di Canicattì avvalendosi, tramite convenzioni, della collaborazione di istituti universitari o di altre pubbliche istituzioni di ricerca o di sperimentazione;

c) attuare studi e ricerche di mercato e fornire informazioni di mercato agli associati;

d) installare e far funzionare i sistemi *telex* sui grandi centri di mercato nazionali ed esteri;

e) attuare programmi promozionali da effettuare sui territori nazionali ed esteri per la propaganda a favore dell'uva da tavola Italia di Canicattì;

f) redigere e realizzare programmi di riconversione e qualificazione della produzione di uva da tavola;

g) vigilare sulla destinazione del prodotto non commercializzato allo stato fresco in conformità alle normative comunitarie e nazionali che regolano la materia;

h) attuare gli altri compiti ad esse attribuiti dai regolamenti comunitari, nonchè dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 81.

Le attività di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), previa intesa con il consorzio di cui all'art. 10, possono essere svolte da quest'ultimo a far tempo dalla sua costituzione.

Per gli interventi di cui al primo comma del presente articolo le associazioni di produttori interessate possono promuovere la concessione delle provvidenze di cui alla legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, relativamente agli interventi previsti dalla lettera *a*) e possono promuovere la concessione delle provvidenze di cui all'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81 per gli altri interventi indicati nel presente articolo.

Per l'accesso alle provvidenze di cui alla presente legge le associazioni di produttori di uva Italia devono risultare costituite e riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 o della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 500 milioni.

Art. 13.

Ai sensi e per gli effetti del presente titolo l'istituto regionale della vite e del vino è autorizzato ad effettuare a carico del proprio bilancio interventi atti ad agevolare le utilizzazioni industriali dell'uva da tavola non commercializzata o non commercializzabile per il consumo fresco, con preferenza per l'uva da tavola Italia di Canicattì.

Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo l'istituto regionale della vite e del vino determinerà i criteri, i limiti e le modalità degli interventi indicati nel precedente comma, sentite le organizzazioni delle categorie agricole interessate più rappresentative a livello nazionale.

Per l'esercizio finanziario 1982 è autorizzata la spesa di lire duecento milioni.

Art. 14.

Allo scopo di effettuare prove di penetrazione promozionale dell'uva ta tavola prodotta in Sicilia, il presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le compagnie di trasporto aereo nazionale e con le compagnie di navigazione fornite di *containers*, per l'attuazione di un programma sperimentale mirante ad attivare il collocamento di uva da tavola «Italia», prodotta nei territori delle province di Agrigento e Caltanissetta, nei mercati degli Stati Uniti d'America.

Il presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, è autorizzato a sostenere fino al 50 per cento delle spese occorrenti per l'attuazione del predetto programma.

Possono partecipare al programma di cui ai precedenti comma, le cooperative singole di produttori, i consorzi di secondo grado di cooperative di produttori nonchè le associazioni di produttori riconosciute o in attesa di riconoscimento ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81, nonchè ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Il presidente della Regione è, altresì, autorizzato a stipulare apposite convenzioni con agenzie specializzate, al fine di effettuare campagne pubblicitarie a mezzo della radio e della televisione, per la divulgazione dell'uva Italia di Canicattì nei paesi esteri di maggiore penetrazione commerciale di detta uva.

Art. 15.

L'istituto regionale della vite e del vino, tramite le cantine sperimentali di Noto e Milazzo e/o istituzioni scientifiche a carattere pubblico regionali e nazionali, è autorizzato ad effettuare programmi di ricerca e sperimentazioni finalizzati alle possibili utilizzazioni enologiche ed agroalimentari dell'uva da tavola, quali vini spumanti e da dessert, succhi, ecc.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 50 milioni.

Art. 16.

Nella strutturazione per settori merceologici distinti, prevista dall'art. 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, per i piani di attività promozionale dell'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, uno specifico settore sarà destinato alla propaganda del vino «Marsala».

A tal fine il fondo per la propaganda dei prodotti siciliani è incrementato di lire 400 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, che si iscrivono al cap. 35312 del bilancio della Regione - Rubrica cooperazione.

Art. 17.

Al fine di dotare le aziende viticole, ricadenti nei territori delimitati come previsto dall'art. 9, delle infrastrutture e degli approvvigionamenti irrigui necessari, possono essere finanziati interventi riguardanti:

a) la costruzione o il riattamento di strade interpoderali e vicinali;

b) la costruzione di elettrodotti rurali;

c) l'esecuzione di opere minori aziendali o interaziendali di irrigazione ivi comprese quelle riguardanti la ricerca, la captazione di acque sotterranee, la raccolta in vasche o laghetti artificiali di acque superficiali e connesse reti di adduzione e distribuzione;

d) studi, ricerche e programmi di massima inerenti l'approvigionamento idrico per uso irriguo.

I programmi relativi agli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma, comprendenti l'elenco delle singole iniziative, sono approvati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

In quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge, per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo si applicano:

le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni, per gli interventi di cui alla lettera *a*);

le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, per gli interventi di cui alla lettera *b*);

Le disposizioni legislative vigenti per le opere di miglioramento fondiario per gli interventi di cui alla lettera *c*), con eccezione per quelle concernenti la costruzione di laghetti artificiali, per i quali il contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile previsto dalla predette disposizioni può essere maggiorato del 10 per cento.

Quanto agli interventi di cui alla lettera *d*), l'ente di sviluppo agricolo, in conformità alle leggi che lo regolano, nonché per gli effetti della presente legge, è autorizzato ad attuare gli interventi predetti, sentite le rappresentanze dei comuni interessati.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 10.000 milioni.

Art. 18.

Per la realizzazione di impianti di lavorazione, confezionamento, commercializzazione e vendita collettiva dell'uva da tavola e di linee connesse per la trasformazione e la conservazione del prodotto da avviare alla distillazione nonchè alla produzione di succhi, e per l'acquisto delle relative attrezzature, ivi comprese quelle necessarie per il condizionamento del prodotto fresco, alle cooperative agricole a larga base e ai loro consorzi, è concesso:

a) un contributo in conto capitale del 70 per cento sulla spesa ammissibile;

b) un mutuo ventennale pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23.

Rientrano fra le attrezzature di cui al primo comma i mezzi gommati, sistemi *containers* specializzati e connesse tecnologie per la conservazione *in itinere* dell'uva da tavola Italia di Canicattì per i quali possono essere concessi i contributi in conto capitale di cui alla lettera *a*). In tal caso, in aggiunta al contributo di cui alla lettera *a*), possono essere concessi i mutui di cui alla lettera *b*) con una durata di anni 5.

Il programma relativo agli interventi di cui al primo comma del presente articolo, comprendente l'elenco delle singole iniziative da finanziare, è approvato dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 6.000 milioni.

Art. 19.

Per la concessione, a termini della legislazione regionale vigente in materia di credito agrario, di prestiti di conduzione in favore delle aziende viticole ricadenti nei territori di cui al quinto comma dell'art. 9 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 2000 milioni.

Art. 20.

In attesa della delimitazione dei territori comunali interessati alla coltura dell'uva da tavola Italia di Canicattì, il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente commissione dell'assemblea regionale, delimita in via provvisoria, con proprio decreto, i territori comunali nei quali saranno erogate le provvidenze previste dal precedente articolo.

Titolo III

INTERVENTI PER LA ZOOTECNIA

Art. 21.

Per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982-83, la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, di cui lire 5000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse con priorità alle aziende agro-zootecniche, che esercitano l'allevamento da almeno tre anni, prive di stalle o di ricoveri per il bestiame o che necessitano di una ristrutturazione o ampliamento dei ricoveri e delle stalle.

Art. 22.

Per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982-83, la spesa complessiva di lire 8000 milioni, di cui lire 2000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

Titolo IV

INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE

Art. 23.

Per la costruzione, il completamento di strade rurali di uso pubblico e la trasformazione di trazzere in rotabili di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 18.000 milioni.

Per le opere di costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 7000 milioni.

Alla realizzazione degli interventi di cui al precedente primo comma si provvede a mezzo di concessione da affidare ai comuni interessati.

Titolo V

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE COLLETTIVE

Art. 24.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 197, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982-83, la spesa complessiva di lire 27.000 milioni, di cui lire 17.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso, con le modalità di cui all'art. 2 della suddetta legge.

Per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma, relativamente allo stanziamento previsto per il 1982, si prescinde dagli adempimenti di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni.

Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente comma è autorizzato il limite di impegno annuale di lire 3500 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1983 per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, di durata ventennale, contratti a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, per la parte eccedente l'ammontare delle provvidenze di cui al richiamato primo comma del presente articolo e fino all'intera spesa ammessa.

Art. 25.

Al fine di perequare le condizioni di esercizio delle cooperative cantine sociali e dei loro consorzi che abbiano iniziato i lavori a partire dal 1970 per impianti sociali il cui costo sia stato ammesso a contributo in misura non superiore al 50 per cento, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a loro favore un contributo pari al 20 per cento della spesa a suo tempo ammessa.

Il contributo di cui al primo comma è erogato direttamente agli istituti bancari che hanno concesso i mutui per la differenza del 50 per cento non ammesso a contributo, sì da determinare il ricalcolo delle rate di mutuo a carico delle cooperative cantine sociali e loro consorzi.

Le istanze, corredate da certificazioni rilasciate dagli istituti in indirizzo, sono presentate all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982-83, la spesa di lire 8000 milioni, di cui lire 4000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 26.

Nei territori delle isole minori dove in atto non esiste alcuna struttura cooperativa per il conferimento delle uve prodotte e la lavorazione e conservazione del vino, la Regione, in

deroga alle disposizioni vigenti in materia di impianti enologici, può concedere in favore delle aziende viticole singole o associate che si trovino nelle condizioni limite di cui al presente comma, contributi in conto capitale fino al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile fino al 75 per cento in favore di coltivatori diretti:

1) per la costruzione, il rifacimento o l'ammodernamento di locali che devono risultare idonei alle operazioni di lavorazione delle uve, ammostatura, vinificazione e conservazione dei vini;

2) per la dotazione di macchinari, attrezzature e silos necessari alla realizzazione delle operazioni di cui al precedente punto 1).

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1.000 milioni.

Titolo VI

PROVVIDENZE VARIE

Art. 27.

Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, è ulteriormente incrementato della somma di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

Il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'industria, determina i criteri e le condizioni ai quali devono uniformarsi gli istituti nella scelta dei comparti delle attività industriali di trasformazione da ammettersi alle operazioni a valere sul fondo di cui al predetto art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive aggiunte e modificazioni, nei limiti dello stanziamento disposto dal precedente comma.

Art. 28.

Per le finalità di cui all'art. 17 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 70 milioni.

Art. 29.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84, le aziende agricole della provincia di Palermo che, nell'annata 1980-81, hanno coltivato cereali, rientrano fra quelle danneggiate dagli avversi eventi atmosferici per i quali sono state avanzate dalla Regione siciliana le proposte di declaratorie pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 13 giugno 1981, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge regionale 6 maggio 1981, n. 84.

Il disposto del precedente comma si applica esclusivamente alle istanze pervenute entro i termini previsti dall'art. 13 della predetta legge regionale 6 maggio 1981, n. 84.

Art. 30.

Le disposizioni contenute nell'art. 21 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 sono abrogate.

Sono fatti salvi i diritti e le obbligazioni derivanti dalla convenzione già stipulata in data 28 agosto 1981 tra l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e la compagnia di assicurazioni Riunione adriatica di Sicurtà.

Art. 31.

Alle associazioni di produttori, giuridicamente riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e operanti nella fascia tirrenica della Sicilia occidentale, che nel periodo 15 aprile-15 giugno 1982, in dipendenza delle condizioni di eccezionalità in cui si sono svolte le operazioni di raccolta e conferimento degli agrumi, hanno dovuto provvedere al potenziamento delle dotazioni e delle attrezzature occorrenti, può essere concesso un prestito ad ammortamento quinquennale al tasso del 7,50 per cento il cui importo deve risultare proporzionato alla spesa sostenuta dalle associazioni anzidette per tale periodo e debitamente documentata alla data del 15 giugno 1982.

Alla concessione dei prestiti provvede il fondo di rotazione dell'ESA anche in deroga alle leggi e allo statuto che lo regolano.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 500 milioni.

Art. 32.

La concessione dei benefici previsti dalla lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, è estesa anche alla vendemmia 1982 in favore delle cooperative vitivinicole previste dall'art. 5 della medesima legge regionale e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 33.

In favore delle:

1) cooperative cantine sociali e loro consorzi nonchè cooperative agricole che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e vendita di mandorle e/o nocciole e che hanno svolto tali attività nelle campagne di commercializzazione 1981 e 1982;

2) cooperative di produttori agrumicoli e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e vendita di agrumi;

3) cooperative di produttori ortoflorofrutticoli e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli;

che, alla data del 30 settembre 1981 e sulla base del bilancio relativo alla campagna 1980-81 regolarmente approvato, presentino passività onerose debitamente documentate possono essere concessi:

a) contributi *una tantum* in conto capitale sino al limite massimo del 50 per cento delle passività onerose ritenute ammissibili;

b) finanziamenti a tasso agevolato del 10 per cento della durata di anni quindici, per il restante 50 per cento delle passività onerose di cui al punto *a*).

Art. 34.

Alla concessione dei benefici di cui al precedente articolo provvede l'I.R.C.A.C. al quale le cooperative e loro consorzi dovranno presentare entro il termine di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge apposita istanza corredata da idonea documentazione attestante l'esistenza delle passività onerose.

L'I.R.C.A.C., sulla base della documentazione prodotta, determina l'ammontare delle passività ammissibili, fermo restando che quelle nei confronti dei creditori diversi dagli istituti bancari potranno essere prese in considerazione per un importo non superiore a quello iscritto nell'ultimo bilancio dei soggetti richiedenti approvato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Copia dei provvedimenti di concessione dei benefici, da adottare nel termine di trenta giorni dal completamento istruttorio, dovranno essere inoltrati a cura dell'I.R.C.A.C. all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 35.

Al fine di consentire l'integrale ripianamento delle passività compresi gli interessi a maturare dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di concessione del finanziamento di cui al punto *b*) dell'art. 33, l'importo del finanziamento stesso sarà aumentato degli interessi calcolati al tasso del 21 per cento per il periodo anzidetto.

I finanziamenti anche in deroga alle norme statutarie e di regolamento dell'I.R.C.A.C. potranno essere concessi anche in carenza di garanzie reali immobiliari.

Art. 36.

Le cooperative e consorzi sono obbligati a versare all'I.R.C.A.C., entro cinque giorni dal relativo incasso, i crediti e i contributi inerenti alla gestione della campagna cui si riferiscono le passività ammesse e comunque sino alla concorrenza dell'importo del beneficio ottenuto.

Art. 37.

Per le finalità di cui al punto *a*) dell'art. 33 è stanziata in favore dell'I.R.C.A.C. la somma di lire 41.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982, così ripartita:

per i destinatari di cui al n. 1 dell'art. 33, la somma di lire 35.000 milioni;

per i destinatari di cui al n. 2 dell'art. 33, la somma di lire 4.000 milioni;

per i destinatari di cui al n. 3 dell'art. 33, la somma di lire 2.000 milioni.

Per le finalità di cui al punto *b*) dell'art. 33 e dell'art. 35 il fondo di rotazione dell'I.R.C.A.C., di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modificazioni, è incrementato di lire 44.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983, così ripartita:

per i destinatari di cui al n. 1 dell'art. 33, la somma di lire 40.000 milioni;

per i destinatari di cui al n. 2 dell'art. 33, la somma di lire 3.000 milioni;

per i destinatari di cui al n. 3 dell'art. 33, la somma di lire 1.000 milioni.

A tale fondo andranno imputate le somme versate dalle cooperative e consorzi a norma dell'art. 36.

Art. 38.

Gli enti beneficiari delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 33, 34, 35, 36 e 37 che si rendono inadempienti nel pagamento anche di una sola rata nei mutui di cui alla lettera *b*) del precedente art. 33, nonchè di altri mutui o prestiti loro concessi per le medesime finalità, non potranno essere ammessi alle anticipazioni previste dall'art. 1 della legge regionale n. 198 del 1979, nonchè alle altre agevolazioni previste dalla legislazione regionale.

Analoghi provvedimenti si applicano nei confronti delle cooperative cantine sociali che si gravino di nuovi oneri finanziari a qualsiasi titolo per corrispondere, anche in difformità a quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'art. 33 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, liquidazioni, premi e contributi ai propri soci produttori e conferenti, in misura diversa da qualla cui le stesse cooperative cantine sociali hanno titolo e prima di avere effettivamente riscosso ed inserito nel proprio bilancio le agevolazioni medesime.

Art. 39.

Al terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 173, le parole « entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite con le altre « entro il 31 dicembre 1982 ».

Titolo VII

RATEIZZAZIONE PRESTITI AGRARI

Art. 40.

Gli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati a consentire, alle aziende agricole che hanno beneficiato delle agevolazioni di cui all'art. 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84, prestiti agrari per l'assestamento delle superiori passività, ancorchè nel frattempo estinti, da ammortizzare in un periodo massimo di 5 anni con rate costanti comprensive di capitale e di interessi.

L'agevolazione di cui al superiore comma può essere consentita anche a quelle aziende che hanno contratto prima del 31 marzo 1981, per la conclusione dell'annata agraria 1980-81, prestiti agrari non assistiti dal concorso in interessi e che non hanno fruito, per la medesima annata agraria, delle provvidenze creditizie previste dall'art. 5 della citata legge regionale 6 maggio 1981, n. 84.

Qualora tali provvidenze siano state ottenute per un importo inferiore al prestito da assestare, l'agevolazione di cui al superiore comma sarà applicabile per la differenza.

Ai prestiti di cui al primo e secondo comma sarà applicato il tasso di riferimento globale vigente in campo nazionale per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

Il concorso a carico della Regione sarà pari alla differenza tra il tasso globale applicabile e il tasso agevolato del 9 per cento da porre a carico dei prestatari. Ai fini delle garanzie, ivi compresa quella sussidiaria del fondo interbancario di garanzia, della rendicontazione per la liquidazione del concorso in interessi, i prestiti di cui al presente articolo sono equiparati ai prestiti di soccorso ai sensi della vigente legislazione nazionale in materia e vanno altresì considerati quale intervento anticipatorio a valere su eventuali stanziamenti disposti dallo Stato per analoghe finalità.

Per la finalità del presente articolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite quinquennale di impegno di lire 15.000 milioni.

Art. 41.

I benefici della proroga di cui all'art. 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84, tenuto conto dei prolungati eccezionali periodi di siccità, si estendono ai prestiti agrari contratti dalle aziende agricole per la conduzione dell'annata 1981-82, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e con scadenza non oltre il 31 dicembre 1982.

Il concorso a carico della Regione, che sarà pari alla differenza tra il tasso globale di riferimento vigente in campo nazionale per i prestiti agrari di esercizio assistiti da concorso pubblico ed il tasso del 7,50 per cento posto a carico dei beneficiari, viene considerato quale intervento anticipatorio a valere su eventuali stanziamenti disposti dallo Stato per analoghe finalità.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 10.000 milioni.

Art. 42.

L'ente di sviluppo agricolo è autorizzato a rateizzare in quattro rate annuali di uguale importo, con pagamento a partire dal 30 maggio 1983, le cambiali agrarie relative a prestiti di conduzione assistiti dal fondo di rotazione dell'ente stesso, prorogate a norma dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84, e/o quelle relative a prestiti concessi in base all'articolo 9 della stessa legge.

Il fondo di rotazione dell'ente di sviluppo agricolo, istituito con l'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modificazioni, è incrementato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 4.000 milioni per le finalità di cui al presente articolo.

Art. 43.

I benefici della proroga di cui all'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84, si estendono ai prestiti agrari di conduzione concessi dall'ESA per l'annata 1981-82 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e con scadenza non oltre il 31 dicembre 1982.

Il tasso a carico dei prestatari resta fissato nella misura del 7,50 per cento.

Per assicurare le esigenze di funzionamento, il fondo di rotazione dell'ESA, istituito con l'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive aggiunte e modificazioni, è incrementato di lire 3.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 44.

Le domande per ottenere le agevolazioni previste dai precedenti articoli del presente titolo dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per i crediti già scaduti, e comunque entro trenta giorni dalla futura scadenza dei prestiti, direttamente all'istituto di credito o ente concedente.

Art. 45.

Le assegnazioni dello Stato effettuate a norma della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive aggiunte e modificazioni nei limiti dell'intervento finanziario della Regione per le finalità di cui agli articoli del presente titolo sono acquisite al bilancio della Regione.

Nel caso di parziale o mancato intervento dello Stato ovvero nel caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione rispetto alle assegnazioni disposte dallo Stato per l'applicazione di analoghi interventi previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, l'onere delle provvidenze concesse resta a carico della Regione.

Art. 46.

L'art. 9 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, è sostituito dal seguente:

« Le norme previste dalla presente legge non si applicano nei confronti dei lavoratori che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età e che non abbiano ancora compiuto il periodo minimo di lavoro prescritto per maturare il diritto a pensione ».

Art. 47.

Nella prima applicazione della presente legge le disposizioni contenute nel precedente art. 45 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Art. 48.

Le autorizzazioni di spesa disposte per gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 1° agosto 1977, numero 74 e successive aggiunte e modificazioni, possono essere utilizzate per l'attuazione dei medesimi interventi a favore delle aziende viticole dell'isola di Pantelleria, che, a partire dall'anno 1980, sono state danneggiate dall'eccezionale e ricorrente siccità.

Art. 49.

Le agevolazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle coltivazioni protette in *tunnels*.

Art. 50.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa riportata nella seguente tabella:

(*Omissis*).

Art. 51.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 146.570 milioni per l'anno 1982 e in lire 132.470 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84" progetto "Promozione imprenditoriale e incentivi strutturali... Valorizzazione dei comparti produttivi in agricoltura"».

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 52.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

D'ALIA — MACALUSO — STORNELLO

LEGGE 5 agosto 1982, n. **87**.

Provvedimenti in materia di credito agrario e interventi urgenti per alcuni comparti produttivi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dall'art. 1, lettera *c*), della legge 1° luglio 1977, n. 403 è autorizzata, per il periodo 1982-83, la spesa di lire 25.000 milioni, di cui lire 15.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

Fermo restando quanto altro previsto dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 105, la riserva di stanziamento di cui al primo comma del citato art. 2 va riferita ai prestiti di importo non superiore a lire 15 milioni.

Art. 2.

Per la concessione dei prestiti di conduzione da erogarsi a carico del fondo di rotazione dell'ente di sviluppo agricolo istituito con l'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive aggiunte e modificazioni è autorizzata la spesa di lire 6000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

L'importo dei prestiti di conduzione erogati attraverso il fondo di rotazione dell'ESA per ciascuna azienda singola non può essere superiore a lire 5 milioni.

Nei confronti delle cooperative di coltivatori diretti l'importo dei prestiti di conduzione deve essere commisurato agli importi spettanti a ciascuno dei soci nel rispetto del limite massimo dei prestiti individuali di cui al precedente comma.

Nella prima applicazione della presente legge almeno due miliardi dell'autorizzazione di spesa di cui al primo comma sono destinati in favore di allevatori singoli o associati che esercitano le attività zootecniche anche senza disporre di proprie aziende agricole.

Art. 3.

Ai prestiti da erogarsi a carico del fondo di rotazione dell'ente di sviluppo agricolo, istituito con l'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive aggiunte e modificazioni, in conformità al disposto delle vigenti norme legislative regionali e di quelle previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni previste dal successivo art. 24.

Art. 4.

Per far fronte alle variazioni in aumento dei tassi massimi di riferimento verificatesi nel periodo intercorrente tra l'emissione dei provvedimenti di concessione del concorso regionale negli interessi per i mutui di miglioramento fondiario e per quelli riguardanti gli impianti di commercializzazione dei prodotti agricoli, concessi ai sensi delle leggi regionali 9 maggio 1974, n. 9, art. 9; 18 luglio 1974, n. 22, art. 9; 28 luglio 1978, n. 23, art. 2 primo e terzo comma; 13 agosto 1979, n. 197, art. 3, e della legge 23 aprile 1975, n. 125, e l'emissione dei provvedimenti di liquidazione di tale concorso, da determinarsi sulla base dei tassi vigenti al momento della stipula dei contratti definitivi di mutuo, sono disposti per ciascuno degli anni 1982 e 1983 i seguenti limiti di impegno:

lire 50 milioni, per mutui ad ammortamento decennale;

lire 100 milioni, per mutui ad ammortamento quindicennale;

lire 350 milioni, per mutui ad ammortamento ventennale.

Tali limiti di impegno saranno utilizzati esclusivamente per la liquidazione di maggiori interessi posti a carico della Regione, di cui al comma precedente.

Le eventuali variazioni in aumento di cui al primo comma del presente articolo saranno poste a totale carico della Regione, relativamente ai nulla osta che saranno emessi dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o dai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli eventuali maggiori oneri di cui al presente articolo si provvederà ogni anno con il bilancio di assestamento della Regione.

Art. 5.

Nei casi di proroga del periodo di validità dei nulla osta emessi dall'amministrazione per la concessione del concorso regionale negli interessi per mutui di miglioramento fondiario e per quelli riguardanti gli impianti di commercializzazione dei prodotti agricoli concessi ai sensi delle leggi regionali 9 maggio 1974, n. 9, art. 9; 18 luglio 1974, n. 22, art. 9; 28 luglio 1978, n. 23, art. 2, primo e terzo comma; 13 agosto 1979, n. 197, art. 3 e della legge 23 aprile 1975, n. 125 e successive aggiunte e modificazioni, nonchè del termine per l'esecuzione dei lavori previsto dal medesimo nulla-osta, i maggiori oneri dipendenti da eventuali variazioni in aumento dei tassi massimi verificatesi nei periodi in cui la proroga è stata concessa sono posti a carico della Regione.

La proroga può essere concessa per cause giustificate e la sua durata non può, in ogni caso, essere superiore a quella del periodo di validità del relativo nulla osta di concessione del concorso regionale negli interessi.

Quanto previsto dal primo comma del presente articolo si applica, altresì, alle proroghe già concesse dall'amministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, anche in deroga ai limiti previsti dal precedente secondo comma.

Per le finalità del presente articolo si provvede mediante la contestuale utilizzazione del limite di impegno autorizzato ai sensi del precedente art. 4.

Art. 6.

Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite di impegno quindicennale di lire 100 milioni.

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art 2, primo comma, della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite ventennale di impegno di lire 3.500 milioni.

Art. 8.

Per le finalità previste dalle leggi regionali 28 luglio 1978, numero 23, art. 2, terzo comma; 13 agosto 1979, n. 197, art. 3; 27 maggio 1980, n. 47, art. 12 e 6 maggio 1981, n. 97, art. 43, è autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 1983 il limite ventennale di impegno di lire 4.500 milioni.

Art. 9.

Il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, è incrementato della somma di lire 5.000 milioni per la concessione di mutui ad ammortamento quindicennale al tasso annuo del 7,50 per cento, con due anni di preammortamento, in favore di cooperative agricole e loro consorzi aventi larga base associativa.

Alla determinazione dei criteri in base ai quali i mutui anzidetti possono essere concessi, provvede la giunta regionale sentita la commissione legislativa competente dall'assemblea regionale.

Non sono ammesse alle provvidenze di cui al presente articolo le iniziative che hanno già ottenuto agevolazioni in attuazione di leggi regionali per le medesime finalità, opere ed attrezzature.

Per l'attuazione delle finalità del presente articolo, l'I.R.C.A.C. è autorizzato ad operare anche in deroga alle sue norme statutarie e regolamentari.

Nella prima applicazione della presente legge le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse anche a favore delle associazioni giuridicamente costituite purchè a larga base associativa e prevalentemente costituite da coltivatori diretti.

Art. 10.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'art. 2, n. 2, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, da erogarsi dagli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella Regione siciliana, per l'acquisto di bestiame bovino, equino ed ovi-caprino da allevamento

Tali prestiti possono essere concessi a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli singoli o associati, con preferenza nei confronti delle cooperative costituite da coltivatori diretti, che nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge abbiano iniziato od anche definito o abbiano ancora in corso opere di miglioramento fondiario, finalizzate all'allevamento del bestiame, con il concorso contributivo o creditizio della Regione, dello Stato o della C.E.E.

I prestiti di cui al precedente primo comma possono essere altresì concessi, con intervallo non inferiore al biennio, alle aziende agro-zootecniche, che praticano l'allevamento semibrado di bovini non iscritti al libro genealogico, per l'acquisizione dei capi di bestiame giovani occorrenti nel biennio stesso per il mantenimento e/o l'incremento del carico di bestiame allevabile nelle aziende medesime. I prestiti anzidetti saranno rimborsati con l'addebito ai beneficiari del 60 per cento della quota capitale mutuata. I beneficiari dei prestiti previsti dal presente comma debbono obbligarsi ad avviare alla macellazione tutti i capi nati nei loro allevamenti, sulla base della originaria consistenza, nel corso del biennio successivo a quello della concessione del nulla-osta di cui al sesto comma del presente articolo. Il mancato rispetto della presente norma comporta la restituzione dell'intera quota del capitale mutuato.

Il 60 per cento del limite quinquennale di impegno previsto dal presente articolo è destinato agli interventi riguardanti i territori dei comuni di cui all'elenco allegato alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 173, e successive aggiunte e modificazioni.

I prestiti vengono concessi per l'intera spesa ammissibile e sono ammortizzabili in cinque anni, con rate annuali posticipate e costanti, comprensive di capitale e interessi. I prestiti di cui al presente articolo possono essere concessi fino ad un importo massimo di lire 50 milioni per ciascun richiedente. Tale limite può essere elevato fino a lire 200 milioni nei confronti delle cooperative agricole di cui al precedente secondo comma.

Alla concessione dei prestiti provvedono a mezzo di emissione di appositi nulla-osta ed anche in deroga all'art. 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Gli ispettorati medesimi attesteranno negli stessi nulla-osta la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti all'ordinamento produttivo dell'azienda e provvederanno, altresì, ad accertare la regolare avvenuta esecuzione degli acquisti, nonchè a liquidare il concorso regionale sulla base di appositi rendiconti, redatti con le modalità previste per i prestiti poliennali assistiti da concorso pubblico, prodotti dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

I prestiti di cui al presente articolo non sono cumulabili con analoghi prestiti posti in essere ai sensi della vigente legislazione statale e della Cassa per il Mezzogiorno per le medesime finalità.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato per il periodo 1982-83 il limite quinquennale di impegno di lire 2.000 milioni.

Art. 11.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, da erogarsi dagli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella Regione siciliana, per l'allevamento nelle aziende, agro-zootecniche dei vitelli, dell'età di almeno sei mesi, nelle stesse prodotti e destinati all'ingrasso.

Tali prestiti, di importo pari a lire 400 mila per capo da allevare, saranno concessi, per la durata non superiore ad un anno, a favore di coltivatori diretti, di operatori agricoli singoli od associati con preferenza alle cooperative costituite da coltivatori diretti, che abbiano locali sufficienti ed idonei per il ricovero e l'allevamento dei vitelli il cui numero massimo non potrà superare quello delle fattrici bovine allevate. I prestiti di cui al presente articolo possono essere concessi fino ad un importo massimo di lire 40 milioni per ciascun richiedente. Tale limite può essere elevato fino a lire 100 milioni nei confronti delle cooperative agricole anzidette.

Almeno il sessanta per cento dello stanziamento di cui al presente articolo è destinato agli interventi riguardanti i territori dei comuni di cui all'elenco allegato alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 173, e successive aggiunte e modificazioni.

Alla concessione dei prestiti provvedono a mezzo di emissione di appositi nulla-osta ed anche in deroga all'art. 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Gli ispettorati medesimi attesteranno negli stessi nulla-osta il numero dei capi allevabili e provvederanno, altresì, ad accertare la regolare avvenuta esecuzione degli acquisti, nonchè a liquidare il concorso regionale sulla base di appositi rendiconti, redatti con le modalità previste per i prestiti poliennali assistiti da concorso pubblico, prodotti dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 2.000 milioni.

Art. 12.

Le agevolazioni creditizie previste dal precedente art. 11 possono essere concesse, altresì, a favore delle aziende agro-zootecniche che nell'annata agraria 1981-82 hanno stipulato accordi interprofessionali per la fornitura di latte alimentare.

L'importo dei prestiti di cui al presente articolo non può superare le L. 500.000 per vacca lattifera.

Per la concessione delle agevolazioni del presente articolo si applicano, altresì, i limiti, le procedure e le disposizioni di cui al precedente art. 11 ed i relativi oneri sono posti a carico della medesima autorizzazione di spesa.

Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle del precedente art. 11.

Art. 13.

Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite quinquennale di impegno di lire 2.000 milioni.

Art. 14.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 173, è così modificato:

« Il concorso negli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma precedente sarà determinato dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, in misura tale che l'onere a carico dei beneficiari non sia inferiore a quello determinato in campo nazionale per le operazioni di credito previste dalla lettera *b)* del punto terzo dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numero 124 del 7 maggio 1982 ».

Art. 15.

L'art. 36 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, è sostituito con il seguente:

« Alle provvidenze previste dal presente titolo possono accedere, in attesa del riconoscimento previsto dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 81, e dell'emanazione della legge regionale di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306, anche le associazioni dei produttori già costituite, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 8 luglio 1975, numero 306 e/o della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modifiche ed integrazioni ».

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad accogliere le richieste presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge dalle associazioni di cui al comma precedente per godere delle provvidenze previste dal titolo VII della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97.

Art. 16.

Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sentita la consulta di studi e di ricerche applicate, istituita ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, determina con proprio decreto i valori medi dei fondi acquistabili ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche ed integrazioni.

I valori medi di cui al comma precedente devono essere determinati per ettaro, per tipo di coltura e per condizioni pedologiche, e con particolare riguardo alle disponibilità di adeguate risorse irrigue a servizio del fondo.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono ogni altra disposizione concernente la determinazione dei valori medi suddetti.

Nella prima applicazione della presente legge il suindicato decreto di determinazione dei valori medi deve essere emanato entro novanta giorni dalla relativa data di entrata in vigore.

Art. 17.

Allo scopo di contenere le onerosità a carico degli enti ammassatori di cui agli articòli 1 e 5 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, il comma 4 dell'art. 2 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« I prestiti agrari di cui al presente articolo sono concessi per l'intero prodotto conferito, per la durata di dodici mesi e dovranno comunque avere scadenza non oltre il 30 novembre dell'anno successivo alla vendemmia cui si riferiscono ».

Il quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, è abrogato.

Le norme di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, modificato dal presente articolo, si applicano a partire dalla vendemmia 1981.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 2.500 milioni.

Art. 18.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti all'Istituto regionale della vite e del vino i compiti e le funzioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del regolamento n. 337/79/CEE, e successive aggiunte e modificazioni, e dalla vigente normativa e relativa regolamentazione nazionale, in materia di stipula e controllo dei contratti di magazzinaggio privato dei vini da tavola, dei mosti, dei mosti concentrati e di quelli concentrati e rettificati, nonchè dei contratti di ricollocamento ed arricchimento dei prodotti medesimi.

Art. 19.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste concede annualmente un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari contratti nella forma di apertura di credito in conto corrente agrario prevista dall'art. 11 della legge n. 403/1977 alle cooperative agricole, consorzi ed enti operanti nel territorio della Regione siciliana e che effettuano, in ottemperanza ai loro compiti statutari, operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva del grano duro ricevuto in conferimento per i seguenti scopi:

a) corresponsione di anticipazioni ai conferenti grano duro, ai sensi dell'art. 2, n. 4, lettera *b)*, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) copertura per gli oneri relativi alla raccolta, conservazione e vendita collettiva del grano duro ammassato, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il limite massimo di conferimento da parte di ciascun produttore non può superare i 1.000 quintali. Le anticipazioni di cui alla lettera *a)* del precedente comma verranno corrisposte, per ogni quintale di grano duro conferito, in misura compresa tra il 90 per cento ed il 95 per cento dell'ammontare, arrotondato per difetto alle cento lire, del prezzo base di intervento stabilito per ciascuna campagna dalla C.E.E.

Il presidente della Regione, entro il 10 giugno di ogni anno, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, determina con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione, la misura delle anticipazioni da corrispondersi, nei limiti di cui al precedente comma, per ogni quintale di grano duro conferito, nonchè il parametro cui commisurare per ogni quintale di grano duro conferito, l'ammontare dei prestiti previsti dalla lettera *b)* del primo comma del presente articolo.

Il concorso negli interessi a carico della Regione e sui prestiti di cui ai commi precedenti non può essere concesso per un periodo superiore ai 12 mesi.

I ricavi conseguiti dalla vendita del grano ricevuto in conferimento dovranno essere versati nei conti correnti agrari di cui al primo comma del presente articolo a decurtazione delle anticipazioni ottenute, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'incasso degli stessi. L'inosservanza della presente disposizione comporta la esclusione dai benefici previsti dal presente articolo per l'annata agraria successiva.

La liquidazione del concorso regionale sugli interessi relativa ai prestiti di cui al presente articolo sarà effettuata dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste direttamente agli istituti di credito finanziatori con le seguenti modalità:

per un importo pari al 60 per cento dell'onere calcolato a carico della Regione sull'ammontare dei prestiti consentiti, entro il termine di scadenza degli stessi;

a saldo, dietro rendicontazione, alla scadenza definitiva delle operazioni.

Il concorso negli interessi relativi ai finanziamenti destinati alle finalità previste dal presente articolo è concesso a partire dalla data di pagamento dei bollettini di conferimento del prodotto con riferimento ai diversi territori provinciali nei casi in cui gli enti e gli organismi previsti dal precedente primo comma operino a livello interprovinciale o regionale.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni così ripartita:

lire 8.000 milioni per le finalità di cui alla precedente lettera *a)*;

lire 1.000 milioni per le finalità di cui alla precedente lettera *b)*.

Nella prima applicazione delle norme contenute nel presente articolo:

a) la misura delle anticipazioni di cui al precedente terzo comma è fissata in L. 36.500 per quintale di grano duro conferito ed il parametro previsto dal medesimo comma è determinato nel 7,94 per cento pari, in cifra tonda, a L. 2.900 per quintale;

b) il contributo sugli interessi relativi ai finanziamenti destinati alle finalità previste dal presente articolo è concesso a partire dalla data di pagamento dei bollettini di conferimento del prodotto, anche se precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Sono ammesse alle agevolazioni previste dal precedente art. 19 le cooperative agricole, consorzi ed enti che effettuano operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva di grano duro e che abbiano e acquisiscano le seguenti caratteristiche:

1) dispongano di stabilimenti dagli stessi gestiti ed aventi una capacità unitaria di conferimento non inferiore a mille quintali. Presso detti stabilimenti, che dovranno risultare idonei e dotati di attrezzature ivi comprese regolari ed adeguate pese, nonchè di apparecchiature per la determinazione delle caratteristiche merceologiche del prodotto ricevuto in conferimento, dovranno essere effettuate tutte le operazioni di conferimento, conservazione e vendita collettiva del grano duro. La dotazione delle pese e delle apparecchiature anzidette è obbligatoria a decorrere dalla raccolta del 1983;

2) ottengano da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nel cui territorio di competenza ricadono gli stabilimenti, ogni biennio apposito attestato per il riconoscimento dei requisiti indicati dal precedente punto 1);

3) provvedano alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

Le richieste per il rilascio degli attestati previsti dal n. 2 del precedente primo comma debbono pervenire agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio entro il 15 aprile dell'anno di presentazione della prima richiesta o dell'anno di scadenza dell'attestato in precedenza ottenuto.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono tenuti a rilasciare, entro i successivi quarantacinque giorni, gli attestati medesimi e a trasmetterne contestualmente copia all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste nonchè ai competenti comitati provinciali per gli interventi in agricoltura, e al servizio nazionale per la repressione frodi competente per territorio.

Nella prima applicazione della presente legge il termine previsto dal comma secondo viene fissato a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 21.

In ciascuna provincia alle operazioni successive al conferimento di grano duro previsto dal precedente art. 19 sovraintende il comitato di cui all'art. 17 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Art. 22.

La Regione, attraverso l'I.R.C.A.C., concede annualmente un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari contratti, nella forma dell'apertura di credito in conto corrente agrario previsto dall'art. 11 della legge n. 403/1977, dalle cooperative agricole, consorzi ed enti, aventi sede ed operanti nel territorio della Regione siciliana e che effettuano, in ottemperanza ai propri compiti statutari, operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva di mandorle, nocciole, pistacchi e olive da mensa ricevute in conferimento per i seguenti scopi:

a) corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti, ai sensi dell'art. 2, n. 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) copertura per gli oneri relativi alla raccolta, conservazione e vendita collettiva dei prodotti sopra specificati, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Presso l'I.R.C.A.C. è istituito un fondo a gestione separata, destinato alla concessione di garanzia in favore di istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, per la concessione di un'ulteriore anticipazione da erogarsi in favore degli organismi associativi di cui al presente articolo. A tal fine è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 150 milioni.

Tale anticipazione, da erogarsi in aggiunta a quella prevista dalle norme sul credito agrario, non può superare la misura del 25 per cento del prezzo fissato con decreto da emanarsi dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni dei produttori, gli istituti di credito, nonchè le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle province maggiormente interessate alla produzione, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La durata delle anticipazioni bancarie è concessa fino a mesi dodici.

I ricavi conseguiti dalla vendita dei prodotti ricevuti in conferimento dovranno essere versati nei conti correnti agrari di cui al primo comma del presente articolo a decurtazione delle anticipazioni ottenute, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'incasso degli stessi. L'inosservanza della presente disposizione comporta la esclusione dai benefici previsti dal presente articolo per l'annata agraria successiva.

La liquidazione del concorso regionale sugli interessi relativi ai prestiti di cui al presente articolo sarà effettuata dall'I.R.C.A.C. direttamente agli istituti di credito finanziatori con le seguenti modalità:

per un importo pari al 60 per cento dell'onere calcolato a carico della Regione sull'ammontare dei prestiti consentiti, entro il termine di scadenza degli stessi;

a saldo, dietro rendicontazione, alla scadenza definitiva delle operazioni.

Il concorso negli interessi relativi ai finanziamenti destinati alle finalità previste dal presente articolo è concesso a partire dalla data di pagamento dei bollettini di conferimento del prodotto.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 350 milioni.

A carico di tale autorizzazione di spesa gravano gli oneri di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) riguardanti i conferimenti 1981 e 1982.

L'assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad accreditare al fondo contributi interessi dell'I.R.C.A.C., di cui alla legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni, le somme di cui sopra.

Art. 23.

Allo scopo di agevolare la ripresa produttiva delle aziende avicole siciliane danneggiate dalle eccezionali avversità climatiche di questi ultimi mesi con la perdita di migliaia di riproduttori ed ovaiole, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 450 milioni.

In relazione alle disposizioni del comma precedente l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere in favore delle aziende danneggiate sussidi straordinari *una tantum* dietro presentazione di documentata istanza corredata dalla certificazione redatta dai competenti veterinari comunali.

Art. 24.

Per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento e per ogni altra operazione di credito agevolato, previste dalla presente legge e dalle altre leggi regionali concernenti materia analoga, la misura dei tassi di interesse da porre a carico dei beneficiari nonchè dei tassi di riferimento è pari a quella determinata in sede nazionale per operazioni di credito in favore dell'agricoltura aventi caratteristiche identiche o analoghe.

Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Art. 25.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa riportata nella seguente tabella:

(*Omissis*).

Art. 26.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 48.400 milioni per l'anno 1982, in lire 25.600 milioni per l'anno 1983 e in lire 15.600 milioni per l'anno 1984, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Promozione imprenditoriale ect. - Valorizzazione dei comparti produttivi in agricoltura" », lire 89.600 milioni.

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 27.

La presente legge sarà pubblica nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

D'ALIA — MACALUSO — STORNELLO

LEGGE 5 agosto 1982, n. **88.**

Costituzione del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento C.E.E. n. 270 del 6 febbraio 1979 e provvedimenti urgenti in materia di assistenza tecnica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 12 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, viene integrato dal seguente comma:

« L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere, di intesa con altre regioni, la costituzione del "Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli", che assume i compiti e le funzioni di centro interregionale di formazione in attuazione del regolamento (CEE) n. 270 del 6 febbraio 1979 ».

Lo statuto del predetto consorzio ed il relativo atto costitutivo sono approvati con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a contribuire alla formazione del fondo comune del consorzio mediante il versamento *una tantum* di una quota di adesione pari a lire 25 milioni.

L'eventuale onere a carico della Regione, per ciascun esercizio finanziario, quale contributo nelle spese di funzionamento del consorzio, per la parte non coperta dai contributi della C.E.E. o dello Stato, viene determinato con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 2.

I corsi di base previsti dal piano-quadro di divulgazione agricola in attuazione dell'art. 7 del regolamento (CEE) numero 270/79 sono svolti esclusivamente nell'ambito delle strutture del consorzio interregionale descritte nello statuto di cui all'art. 1 della presente legge e mirano alla formazione:

a) di n. 286 divulgatori agricoli, pari alle unità indicate dal piano-quadro di divulgazione agricola quale quota minima da inserire nell'attività di assistenza tecnica della Regione;

b) di altri divulgatori agricoli, nei limiti delle unità che saranno determinate con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, in conformità alle indicazioni del predetto piano-quadro.

La durata dei corsi di base e l'articolazione degli stessi, i requisiti per accedervi nonchè le modalità per l'ammissione dei candidati, sono quelli previsti dal regolamento (CEE) numero 270/79 e dettagliati nel richiamato piano-quadro.

Ai laureati ed ai diplomati partecipanti ai corsi di cui al presente articolo è corrisposta l'indennità di frequenza prevista nel settimo comma dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, nella misura indicata alla lettera *b*), secondo alinea, dell'art. 11 del regolamento (CEE) n. 270/79, con esclusione di qualsiasi altro compenso, indennità e rimborso spese.

Per i candidati che abbiano svolto per almeno un quinquennio continuativamente attività di sperimentazione e/o di ricerca applicata in agricoltura nelle istituzioni all'uopo riconosciute a livello nazionale, l'ammissione ai corsi di base può avvenire a prescindere dai limiti di età e dagli altri requisiti di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli eventuali maggiori oneri finanziari relativi alla formazione dei divulgatori di cui alla lettera *a*), da determinare come differenza tra i costi effettivi di formazione ed i contributi all'uopo concessi dalla C.E.E. e dallo Stato, nonché gli oneri finanziari connessi alla formazione dei divulgatori di cui alla precedente lettera *b*), sono posti a carico del bilancio regionale.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a bandire pubblici concorsi per l'ammissione ai corsi previsti dal presente articolo nonchè a tutti i conseguenziali adempimenti.

Art. 3.

Il personale dell'ente di sviluppo agricolo comandato a prestare servizio presso l'assessorato dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73 e dell'art. 29 della legge regionale 23 agosto 1980, n. 83, può essere autorizzato a svolgere lavoro straordinario entro i limiti orari mensili previsti per i dipendenti dei ruoli della Regione siciliana e a recarsi per motivi di servizio fuori dell'ordinaria sede di lavoro.

Fermo restando a carico dell'ente di sviluppo agricolo il pagamento delle competenze mensili fondamentali, resta a carico dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste l'onere della spesa per il compenso del lavoro straordinario e dell'indennità di trasferta.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì al personale di cui all'art. 5 della legge 6 aprile 1981, n. 49, che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo graverà sui rispettivi capitoli di spesa per lavoro straordinario ed indennità di missione relativi al personale dei ruoli della Regione siciliana in servizio presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a corrispondere il compenso per il lavoro straordinario eventualmente svolto dal personale di cui al presente articolo nel corso del servizio prestato a decorrere dalla data di utilizzazione del personale medesimo presso gli uffici dello stesso assessorato ai sensi della norma sopra richiamata.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata a procedure all'acquisto a corpo dell'azienda agraria denominata « Don Pietro » sita in comune di Ragusa, località Molesina, Casa Don Pietro e Canicarao, di proprietà dell'Istituto sperimentale per la zootecnia in Roma, sulla base del valore venale determinato dal competente ufficio tecnico erariale e previo parere del comitato tecnico amministrativo di cui alla legge regionale 30 luglio 1919, n. 26 e successive aggiunte e modificazioni.

L'importo anzidetto su proposta del competente ispettore provinciale dell'agricoltura può essere aumentato dal predetto comitato tecnico amministrativo e la relativa determinazione approvata dall'assessore per l'agricoltura e le foreste, fino al 30 per cento, in rapporto alla sussistenza di particolari requisiti non presi in considerazione a norma delle vigenti disposizioni di legge, ai fini delle determinazioni dell'importo.

L'azienda di cui al comma precedente dovrà essere destinata e utilizzata per le finalità previste dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, e dall'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 57, e successive aggiunte ed integrazioni.

Per la finalità di cui al comma precedente l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a procedere all'acquisto, con le procedure previste dal primo e secondo comma del presente articolo, di terreni agricoli di proprietà di enti pubblici.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste è altresì autorizzato a sostenere le spese occorrenti per assicurare la dotazione di mobili ed immobili occorrenti per l'attivazione ed il funzionamento delle basi territoriali acquisite o da acquisire a norma del presente articolo.

A tal fine si applicano le procedure previste al primo e secondo comma dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 1978 e successive aggiunte e modificazioni.

Per le spese relative all'acquisizione dei beni di cui ai primi quattro commi del presente articolo e per la gestione dei medesimi beni, è autorizzata, per il triennio 1982-84, la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'esercizio finanziario 1982, da scriversi nella rubrica « Presidenza della Regione ».

Per le spese relative alle finalità di cui al quinto comma del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1982-84, la spesa complessiva di lire 300 milioni di cui lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1982 da iscriversi nella rubrica «Assessorato regionale agricoltura e foreste».

Art. 5.

Il presidente della Regione è autorizzato a partecipare o a farsi promotore della costituzione di consorzi finalizzati all'espletamento di attività di ricerca applicata e di divulgazione dei risultati.

Possono partecipare a tali consorzi, oltre alla Regione o agli enti locali, le Università, la Cassa per il Mezzogiorno, gli enti nazionali e regionali di ricerca nel settore dell'agricoltura, gli enti economici regionali, le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, organismi professionali, associazioni di produttori, organizzazioni cooperative ed enti privati interessati alla ricerca in agricoltura.

Con decreto del presidente della Regione è approvato lo statuto dei singoli consorzi ai quali è conferita personalità di diritto pubblico.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il periodo 1982-83, la spesa di lire 800 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 6.

Per consentire il completamento delle opere in corso di realizzazione di cui al programma esecutivo predisposto dall'Università di Catania e approvato dall'assessorato dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle convenzioni stipulate tra il suddetto assessorato e l'Università, a norma dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e dell'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, e successive aggiunte e modificazioni, l'assessorato medesimo è autorizzato a corrispondere ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, e successive aggiunte e modificazioni alla predetta Università degli studi di Catania la somma di lire 1.500 milioni.

Eventuali economie, che dovessero registrarsi nell'utilizzazione di tale somma, saranno destinati dall'Università di Catania alla attuazione del programma di ricerche contenuto nelle convenzioni di cui al precedente comma, con l'osservanza del disposto dell'art. 31 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83.

L'Università di Catania è autorizzata, fermi restando gli obblighi e gli impegni assunti con le convenzioni sopra richiamate, ad apportare variazioni al programma di spesa anche in relazione a quanto disposto dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 7.

Per rendere possibile la realizzazione dei corsi di formazione e specializzazione di numero 100 giovani che intendano dedicarsi alle attività di assistenza tecnica e di promozione, di cui all'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, l'assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a versare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, e successive aggiunte e modificazioni, alle Università di Catania e Palermo, con le quali l'assessorato suddetto ha stipulato specifiche convenzioni approvandone i programmi esecutivi, la somma di lire 540 milioni, da ripartire tra le due Università.

L'indennità mensile, prevista dal settimo comma dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, viene elevata a lire 250 mila, per gli allievi residenti nel raggio di 50 km dalla sede del corso, e a lire 500 mila, per i residenti oltre i 50 km dalla sede del corso.

Le Università di Catania e di Palermo sono autorizzate, fermi restando gli impegni assunti con le convenzioni già stipulate, ad apportare variazioni ai relativi programmi finanziari di spesa anche in relazione a quanto disposto dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 8.

Per la realizzazione delle carte regionali di cui agli articoli 24 e 55 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, da conseguire secondo le modalità e con i criteri previsti nei relativi programmi esecutivi all'uopo predisposti dalle facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania e Palermo in base alle apposite convenzioni stipulate con l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso approvate, l'assessorato medesimo è autorizzato a corrispondere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, e successive aggiunte e modificazioni, alle predette Università degli studi di Catania e Palermo rispettivamente le somme di lire 450 milioni e di lire 425 milioni.

Fermi restando gli obblighi assunti in conseguenza degli importi già versati agli organismi universitari incaricati della realizzazione delle carte di cui al precedente comma, le Università di Catania e Palermo provvederanno entro otto mesi dalla data di erogazione della spesa, autorizzata ai sensi del precedente comma, alla definitiva redazione delle suddette carte regionali.

Le sezioni operative periferiche dell'assistenza tecnica, di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, possono essere autorizzate dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle Università degli studi di Catania e di Palermo, a prestare la loro collaborazione per lo svolgimento di specifiche attività inerenti la realizzazione delle carte sopra specificate.

Le Università di Catania e di Palermo sono autorizzate, fermi restando gli obblighi e gli impegni assunti con le convenzioni già stipulate, ad apportare variazioni ai relativi programmi finanziari di spesa anche in relazione a quanto disposto dallart. 66 del decreto del Presidente della Repubblica numero 382/80.

Art. 9.

Allo scopo di consentire a laureati nelle università siciliane di frequentare i corsi di dottorato di ricerca, istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, l'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare non più di 20 borse di studio da assegnare a candidati che siano collocati utilmente nelle graduatorie, secondo l'ordine delle graduatorie medesime, che saranno formulate nei concorsi banditi dalle università siciliane in base all'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e che abbiano conseguito la laurea in una delle università siciliane.

Tali borse di studio potranno essere assegnate solamente ai dottorati di ricerca riguardanti i settori delle scienze agrarie e della medicina veterinaria per i quali una delle università siciliane sia stata indicata come sede amministrativa e di coordinamento.

A tal fine, l'assessore per l'agricoltura e le foreste prenderà preventivamente accordi con le università siciliane e predisporrà gli atti necessari perchè:

a) le borse messe a disposizione dell'amministrazione regionale concorrano a determinare il numero di posti disponibili per ogni dottorato di ricerca in base al decimo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80;

b) dette borse vengano attribuite e confermate in base a quanto disposto dagli articoli 76 e 78 del citato decreto;

c) l'importo delle borse medesime venga commisurato a quanto disposto dal Ministero della pubblica istruzione sulla base dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80;

d) vengano rispettati i limiti di reddito indicati nel primo comma del citato art. 75;

e) l'erogazione dei ratei delle borse di studio avvenga direttamente da parte dell'assessorato dell'agricoltura o tramite le università secondo modalità da concordare e definire negli accordi preventivi di cui al presente comma.

L'impegno finanziario di cui al presente articolo viene definito in lire 150 milioni, per l'esercizio 1982, lire 170 milioni, per l'esercizio 1983, e lire 200 milioni, per l'esercizio 1984.

Art. 10.

Ai direttori regionali e al personale dell'assessorato agricoltura e foreste che partecipano, quali componenti, agli organi collegiali previsti dalle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 24, 20 aprile 1976, n. 36, 1° agosto 1977, n. 73, 9 agosto 1980, n. 80, 30 marzo 1981, n. 37 e 6 maggio 1981, n. 81, e successive aggiunte e modificazioni, competono, anche in deroga all'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, i compensi previsti dall'art. 33 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le disponibilità del cap. 14208 del bilancio di previsione per l'anno finanziario in corso.

La presente norma si applica a partire dal 1° gennaio 1982.

Art. 11.

Nell'art. 20 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, l'espressione « 15 unità » è sostituita con « 20 unità ».

Art. 12.

GLi oneri derivanti dalla presente legge, previsti negli importi indicati a fianco di ciascun articolo, di cui alla seguente tabella:

	(in milioni di lire) 1982	1983	1984	Totale
	—	—	—	—
Art. 1	25	—	—	25
Art. 4 (primo, secondo, terzo e quarto comma) .	1.700	500	500	2.700
Art. 4 (quinto comma) .	200	50	50	300
Art. 5	300	500	—	800
Art. 6 .	1.500	—	—	1.500
Art. 7 .	540	—	—	540
Art. 8 . .	875	—	—	875
Art. 9 .	150	170	200	520
Totali .	5.290	1.220	750	7.260

trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Formazione imprenditoriale etc... Valorizzazione dei comparti produttivi in agricoltura" (lire 7.260 milioni) ».

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 25 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 7.265 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

D'ALIA

LEGGE 5 agosto 1982, n. **89**.

Norme per il personale dell'Ente di sviluppo agricolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a procedere al riesame dei titoli e dei requisiti posseduti dai propri dipendenti che risultano in servizio alla data della presente legge e alla data del 26 febbraio 1972, data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 8 del bando di concorso interno di inquadramento, anche in applicazione del comma terzo dell'art. 72 del regolamento organico del personale impiegatizio, ai fini dell'inquadramento di chi ne ha diritto, con le medesime modalità, nella qualifica o carriera superiore, purchè in possesso, alla data della pubblicazione della presente legge, del corrispondente titolo di studio, richiesto per la carriera in cui è stato inquadrato.

Art. 2.

Il ruolo veterinario previsto dal regolamento organico del personale dell'Ente di sviluppo agricolo approvato con decreto n. 3279/RA del 24 luglio 1971 del presidente della Regione di concerto con il Ministro del tesoro e modificato con successivo decreto dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro n. 0357/26 del 23 agosto 1973, ha lo stesso sviluppo di carriera degli altri ruoli della carriera direttiva.

Art. 3.

Al personale inquadrato nel ruolo veterinario, anche in soprannumero si applicano a tutti gli effetti le norme transitorie del regolamento organico con la stessa decorrenza in dette norme prevista.

Art. 4.

L'ESA è autorizzato ad indire un concorso per l'assunzione di trentacinque operai comuni, da collocare anche in soprannumero, riservato agli operai stagionali, che abbiano svolto lavoro stagionale alle dipendenze dell'ESA negli anni 1974 e 1975.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

D'ALIA

LEGGE 5 agosto 1982, n. **90**.

Acquisto di copie dei pannelli costituenti una mostra fotografica sulla mafia per le scuole e le biblioteche dell'Isola.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad acquistare n. 2.000 copie dei pannelli costituenti la mostra fotografica sulla mafia prodotta dall'A.R.C.I. Comitato regionale siciliano con sede in Palermo da destinare alle scuole dell'istruzione media di primo e secondo grado dell'Isola comprese quelle legalmente riconosciute e parificate, e alle biblioteche pubbliche della Sicilia.

Art. 2.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvederà direttamente o attraverso la stessa associazione di cui all'articolo precedente alla consegna della mostra fotografica contro la mafia alle singole scuole e alle biblioteche pubbliche dell'Isola che ne facciano richiesta.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, viene fissato al 31 dicembre di ogni anno.

Per l'anno scolastico 1981-82 sono ritenute valide le domande prodotte entro il 30 settembre 1982.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa complessiva di lire 50 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Valorizzazione dei beni culturali. Progetto cultura" ».

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 5 agosto 1982, n. **91**.
Aumento dei contributi per l'acquisto di libri di testo delle scuole medie inferiori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1982-83 il contributo previsto dall'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 68, è elevato, rispettivamente, a lire 80 mila per gli alunni che frequentano la prima classe e a lire 40 mila per quelli che frequentano la seconda e terza classe.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa complessiva di lire 7.500 milioni, che va ad incrementare la dotazione del fondo per servizi di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Valorizzazione di beni culturali - Progetto cultura" ».

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 5 agosto 1982, n. **92**.
Nuove norme in materia di fornitura gratuita di libri di testo scolastici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana concorre al pagamento degli interessi su anticipazioni bancarie concesse limitatamente a giorni centoventi da parte degli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione siciliana alle imprese commerciali che esercitano l'attività di vendita di testi scolastici nel territorio della Regione siciliana.

Tali anticipazioni sono concesse a fronte del presunto credito vantato dagli operatori commerciali nei confronti degli enti preposti al pagamento dei « buoni libro » e sono commisurate all'85 per cento dell'ammontare del fatturato relativo alla campagna scolastica dell'anno precedente.

Art. 2.

Gli istituti di credito di cui al precedente articolo applicano alle operazioni di anticipazioni previste dalla presente legge un tasso non superiore al *prime rate* Associazione bancaria italiana vigente al momento della concessione della facilitazione.

Il contributo regionale in conto interessi viene corrisposto dall'assessorato regionale del bilancio e delle finanze direttamente agli istituti di credito, dietro richiesta degli stessi corredata dagli estratti conto redatti dai predetti istituti e controfirmati dagli operatori commerciali, ponendo a carico di questi ultimi il tasso del 4,50 per cento e la differenza a carico della Regione.

Art. 3.

Ai fini della richiesta della facilitazione di cui all'art. 1 le imprese commerciali sono tenute a produrre all'istituto prescelto, oltre alla domanda di anticipazione corredata dalla documentazione che l'istituto stesso potrà richiedere, anche apposita attestazione dell'ente che dovrà effettuare il pagamento dei « buoni libro », a comprova dell'entità del credito dell'impresa commerciale.

L'attestazione, che potrà essere rilasciata dall'ente dopo l'acquisizione dei « buoni libro », dovrà anche contenere l'impegno dell'ente stesso a versare all'istituto di credito l'intero ammontare di quanto dovuto all'impresa commerciale a fronte dei « buoni libro » prodotti, restando a cura dell'istituto di credito l'esecuzione dei necessari conguagli nei confronti dell'impresa commerciale che ha fruito dell'anticipazione.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1982 la spesa complessiva di lire 350 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano per far fronte a nuovi progetti" ».

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Per gli anni successivi l'onere sarà determinato in relazione a quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

ORDILE — MACALUSO

LEGGE 5 agosto 1982, n. 93.

Ulteriori disposizioni per il personale dei soppressi patronati scolastici, trasferimento alle Amministrazioni provinciali della gestione e del personale delle istituzioni socio-scolastiche permanenti e nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PERSONALE DEI SOPPRESSI PATRONATI SCOLASTICI E DELLE ISTITUZIONI SOCIO-SCOLASTICHE PERMANENTI

Art. 1.

Il personale che sia stato incaricato dai soppressi patronati scolastici del servizio di refezione scolastica o di doposcuola in uno degli anni scolastici 1976-77, 1977-78, 1978-79, e per l'intero periodo di effettuazione del servizio stesso, è inquadrato nei ruoli organici dei relativi comuni per l'espletamento dei servizi di assistenza scolastica trasferiti ai comuni con la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Al personale in servizio presso le scuole materne gestite dai patronati scolastici in uno degli anni 1976-77, 1977-78, 1978-79 e per l'intero periodo di effettuazione del servizio stesso si estendono i benefici previsti dal sesto comma dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Art. 2.

Nelle more del definitivo riordino della materia, la gestione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è trasferita alle amministrazioni provinciali nel cui ambito territoriale hanno sede.

Il relativo personale, in servizio a tempo indeterminato al 31 maggio 1982, è inquadrato anche in soprannumero nei ruoli delle predette amministrazioni, ferma restando la sua attuale destinazione di servizio.

Ferme restando le disposizioni di cui al primo e al secondo comma, fino a quando non sarà emanato il regolamento organico di esecuzione della presente legge, le istituzioni di cui al primo comma del presente articolo continueranno ad essere gestite con le modalità previste dal regolamento adottato con decreto assessoriale 18 febbraio 1965, n. 390, e successive modifiche, ove compatibili.

Art. 3.

All'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli, da effettuarsi con l'osservanza delle disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, si procederà a seguito del superamento di appositi corsi di idoneità professionale, che saranno organizzati dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, in sedi provinciali e interprovinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento avverrà:

1) nei posti delle piante organiche che risulteranno disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, per quei comuni che hanno già provveduto all'istituzione dei servizi in esecuzione dell'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;

2) in soprannumero qualora i posti di cui al precedente n. 1 risultassero non disponibili;

3) per i comuni che non abbiano ancora provveduto alle istituzioni del servizio, mediante un adeguamento della pianta organica ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge n. 299 del 7 luglio 1980.

L'inquadramento del personale di cui al secondo comma dell'art. 1 sarà disposto con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67.

Art. 4.

L'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione vigila sull'adempimento da parte degli enti locali alle disposizioni degli articoli precedenti e dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, promuovendo anche gli interventi sostitutivi di cui all'art. 91 dell'ordinamento regionale degli enti locali.

Art. 5.

Per le finalità del titolo I della presente legge è autorizzata, per gli anni finanziari 1982 e 1983, la spesa complessiva di lire 32.100 milioni, di cui lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982, da destinare:

quanto a lire 30.000 milioni all'applicazione dell'art. 1;
quanto a lire 2.000 milioni all'applicazione dell'art. 2;
quanto a lire 100 milioni all'applicazione dell'art. 3.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 100 milioni per l'anno 1982, in lire 32.000 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano per far fronte ai nuovi progetti" ».

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3, ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Titolo II

NORME PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 6.

In attesa della definizione del trattamento economico e giuridico del personale dell'amministrazione regionale per il triennio 1982-84, a decorrere dal 1° gennaio 1982, le misure retributive previste dalla tabella *B* allegata alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, sono incrementate del 12 per cento.

Art. 7.

Per le finalità del titolo II della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa complessiva annua di lire 11.040 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano per far fronte a nuovi progetti" ».

Al relativo onere, per l'esercizio finanziario 1982, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

ORDILE — IOCOLANO

LEGGE 5 agosto 1982, n. 94.
Integrazioni e modifiche alle norme sui servizi di cassa e tesoreria della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli istituti di credito di cui alla presente legge collaborano con la Regione per l'attuazione degli obiettivi di politica economica e finanziaria con particolare riguardo all'attività di programmazione.
Il rapporto paritario si applica a tutte le giacenze di cassa dipendenti dal bilancio regionale ».

Art. 2.

Il primo comma, prima parte, dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, è sostituito dal seguente:

« Per la regolamentazione dei servizi di cassa di cui al precedente articolo è stipulata tra l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze e gli istituti di credito interessati unica convenzione, alla quale si applica il disposto del secondo comma dell'art. 52 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, con l'espressa osservanza delle seguenti condizioni generali: ».

L'art. 2, n. 1, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 68, è modificato come segue:

« Con effetto dal 1° gennaio 1982 sui saldi giornalieri di cassa sono corrisposti interessi versati alla Regione alla chiusura di ciascun anno finanziario con valuta 1° gennaio successivo; il tasso di remunerazione è soggetto ad aggiornamento automatico rapportato alle variazioni, in aumento o in diminuzione, del tasso ufficiale di sconto calcolate in misura pari al 50 per cento delle sue variazioni, comprese tra il 14 e il 19 per cento; è ragguagliato al tasso ufficiale di sconto depurato di due punti e mezzo, qualora lo stesso non sia inferiore al 19 per cento; è corrisposto in misura uguale al tasso ufficiale di sconto se quest'ultimo non sia superiore al 14 per cento ».

Il n. 3 dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti di credito sono obbligati a tenere contabilità separate per la gestione dei fondi del bilancio regionale e delle relative appendici nonchè ad istituire sottoconti di cassa intestati alle gestioni autonome regionali ed a quelle altre gestioni, di pertinenza regionale, introdotte o individuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

Dopo il n. 6 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

« 7) periodicamente, ed in ogni caso trimestralmente, gli istituti di credito, fermo restando l'invio della situazione giornaliera di cassa, sono tenuti a trasmettere all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze l'estratto conto complessivo degli incassi e dei pagamenti, riferiti alle gestioni regionali, con separata menzione dei titoli di spesa prenotati, nonchè gli estratti conto delle gestioni intestate agli enti di cui al successivo art. 4 e dei fondi di cui all'art. 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 ».

Art. 3.

Dopo l'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 2-*bis*. — L'assessorato regionale del bilancio e delle finanze effettua semestralmente, o comunque quando ne ravvisi l'esigenza, verifiche sull'andamento della gestione dei servizi di cassa ».

Art. 4.

Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, è aggiunto il seguente comma:

« L'ammontare complessivo della scopertura, in relazione alla situazione della cassa Regione, è fissato in 200.000 milioni con remunerazione pari a quella corrisposta sulle giacenze di cassa regionali, maggiorata di tre punti ».

Art. 5.

Dopo l'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 4-*bis*. — Le convenzioni di cui al precedente art. 4 sono soggette ai controlli previsti dalle leggi vigenti e devono essere immediatamente comunicate all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze ».

« Art. 4-*ter*. — I tassi di interesse per le operazioni di credito agevolato, che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare, restano fissati nelle misure previste dalle norme vigenti.

Alle predette operazioni si applica il tasso complessivo di riferimento previsto dalla normativa statale con la stessa decorrenza in essa indicata ed indipendentemente dall'adozione di provvedimenti di attuazione ».

« Art. 4-*quater*. — Alla chiusura di ciascun anno finanziario, gli interessi contabilizzati in favore della Regione sulle giacenze di cassa, comunque ad essa pertinenti, sono versati in conto entrata del bilancio regionale direttamente dagli istituti di credito, previo visto sull'estratto conto apposto dai legali rappresentanti degli enti.

Qualora gli enti non provvedono all'apposizione del visto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'estratto conto, gli istituti di credito dispongono l'immediato versamento alla Regione delle somme contabilizzate, con valuta 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'estratto conto ».

Art. 6.

Gli oneri del deposito infruttifero relativi a prestiti per ammontari che eccedano i massimali di espansione gli impieghi bancari, da effettuare presso la Banca d'Italia a fronte delle operazioni della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane in favore delle cantine sociali per anticipazioni ai conferimenti e per spese di gestione sono assunti a carico della Regione fino all'importo massimo annuale di lire 5.000 milioni.

Tale onere sarà quantificato e liquidato trimestralmente applicando il tasso vigente per le giacenze regionali sull'ammontare medio giornaliero delle somme effettivamente depositate presso la Banca d'Italia, entro i limiti delle esposizioni nei confronti delle cantine sociali.

Art. 7.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la giunta regionale, al fine di razionalizzare, coordinare e disciplinare in coerenza agli obiettivi di sviluppo socio-economico della Regione il settore del credito e del risparmio, potrà affidare a un gruppo di studio, composto dai due direttori regionali dell'assessorato del bilancio e delle finanze, dal direttore regionale della programmazione e da non più di cinque esperti aventi particolare qualificazione, specifiche indagini per comparti, previamente individuati in base ad apposito progetto.

I risultati delle indagini del gruppo di studio sono discussi, dopo le valutazioni della commissione legislativa « Finanza, bilancio e programmazione » dell'assemblea regionale siciliana, in apposita conferenza le cui conclusioni, trasfuse in un documento di principi, costituiscono il supporto per le iniziative da adottare nel settore del credito e del risparmio.

A tutti i componenti il gruppo di studio nonchè al relatore sono attribuiti compensi determinati con decreto del presidente della Regione, da adottare previa delibera della giunta di Governo su proposta dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Art. 8.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, sono sostituiti dai seguenti:

« Le convenzioni che in atto regolano i servizi di cassa e tesoreria della Regione, delle gestioni autonome e degli enti di cui alla presente legge, nonchè di ogni altro servizio che comporti l'affidamento di fondi ad istituti di credito mantengono

la loro validità fino alla stipula delle nuove convenzioni, le cui condizioni previste dalla presente legge avranno effetto dal 1° gennaio 1982 ».

Art. 9.

All'onere di lire 5.500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84" progetto "Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano per far fronte a nuovi progetti" », mediante riduzione di pari importo delle relative assegnazioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, salve le diverse decorrenze previste nei precedenti articoli. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

MACALUSO

LEGGE 5 agosto 1982, n. **95**.

Aumento del fondo di dotazione della Cassa centrale di risparmio per le province siciliane.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni da destinare ad aumento del fondo di dotazione della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze, nel quadro del rapporto di collaborazione di cui all'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 94, recante « Integrazioni e modifiche alle norme sui servizi di cassa e tesoreria della Regione », è autorizzato a provvedere al conferimento all'Azienda medesima della somma indicata nel comma precedente.

Il relativo versamento è effettuato successivamente al rinnovo del consiglio di amministrazione del predetto Istituto.

Art. 2.

L'onere di lire 50.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1982, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Rafforzamento patrimoniale della Sicilcassa" » ed alla relativa copertura si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

MACALUSO

LEGGE 5 agosto 1982, n. **96**.

Interventi finanziari per la liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti alle cantine nelle campagne vitivinicole 1980 e 1981.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 45.000 milioni al fine di consentire all'I.R.C.A.C. di liquidare agli istituti di credito finanziatori il concorso regionale negli interessi relativo ai prestiti degli istituti medesimi concessi nelle campagne vitivinicole 1980 e 1981 per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti uva e per la copertura delle spese di gestione connesse alla lavorazione, trasformazione e vendita collettiva del prodotto ammassato dagli enti ammassatori, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 45.000 milioni per l'anno 1982, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'artigianato siciliano in Italia e all'estero" », mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, saranno determinati, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in relazione all'effettivo fabbisogno.

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

STORNELLO

LEGGE 5 agosto 1982, n. **97**.

Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

RAZIONALIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE STRADALE DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

Art. 1.

La distribuzione stradale di carburanti per autotrazione costituisce pubblico servizio ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

La presente legge disciplina gli interventi e le azioni dirette ad assicurare il razionale sviluppo del settore ed a correggere gli squilibri della rete di distribuzione dei carburanti in Sicilia.

Art. 2.

L'installazione e l'esercizio degli impianti stradali di carburante per autotrazione sono soggetti alla concessione dell'assessorato regionale dell'industria, da rilasciare con l'osservanza delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1304, nella legge regionale 14 marzo 1973, n. 7 e nella presente legge.

Il rilascio della concessione è subordinato all'autorizzazione, prevista dall'art. 12 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, di cui al successivo titolo III.

Non sono soggetti all'autorizzazione nè alla concessione di cui ai precedenti commi:

a) gli impianti di distribuzione dei carburanti utilizzati esclusivamente per autoveicoli della pubblica amministrazione, quando siano ubicati negli spazi di pertinenza delle amministrazioni stesse;

b) gli impianti di distribuzione di carburanti per uso privato ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa titolare dei predetti immobili;

c) gli impianti di distribuzione di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti, ferme restando le facoltà spettanti alla competente autorità marittima.

Gli impianti di cui ai punti precedenti sono soggetti ad autorizzazione dell'assessorato regionale dell'industria. Nel caso degli impianti di cui alla lettera *b*) del presente articolo, l'assessore accerterà con indagine preventiva la perfetta rispondenza della richiesta alle esigenze scaturenti sia dal parco macchine posseduto dal richiedente, sia dall'ubicazione dello stabilimento o del cantiere in relazione alla distanza di impianti stradali di distribuzione di carburanti, sia dalla durata dell'attività.

L'eventuale denegazione delle concessioni o delle autorizzazioni, di cui ai precedenti commi, deve essere motivata.

Art. 3.

Al fine di assicurare il miglioramento dei servizi di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione e di attuare la ristrutturazione della rete nel modo più rispondente alla necessità dell'utenza, l'assessore regionale per l'industria provvede al rilascio delle concessioni alla concentrazione e/o delle autorizzazioni ai trasferimenti di impianti esistenti nel rispetto altresì dei criteri che presiedono alla « unità minima di impianto ».

Si definisce « unità minima di impianto » un unitario complesso commerciale costituito da più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le relative attrezzature e servizi igienico-sanitari adeguati all'esigenza dell'utenza e che disponga di un adeguato spazio di rifornimento tale da consentire la sosta degli automezzi al di fuori della sede stradale.

Art. 4.

In ottemperanza ai criteri di razionalizzazione del settore di cui alla presente legge, nessuna nuova concessione può essere rilasciata dall'assessore regionale per l'industria fino all'approvazione del piano regionale e comunque in ottemperanza alle prescrizioni del CIPE.

Fino all'approvazione del citato piano regionale non possono altresì essere autorizzate modifiche agli impianti esistenti che consistono nell'installazione di nuove colonnine di carburante, a meno che l'esigenza di installazione di nuove colonnine dipenda dalla concentrazione di impianti. Possono, però, essere autorizzate modifiche che consistano nella installazione di colonnine ad erogazione semplice con altre ad erogazione doppia del medesimo prodotto, ovvero nell'inversione di destinazione di serbatoi già esistenti, ovvero nell'aumento della capacità di di stoccaggio dell'impianto medesimo.

Art. 5.

Per la concentrazione degli impianti debbono essere rispettati i seguenti criteri:

a) gli impianti da concentrare possono appartenere al medesimo o a diversi concessionari;

b) le nuove concessioni per le concentrazioni debbono essere rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti previsti nelle leggi di cui al primo comma del superiore art. 2;

c) l'impianto risultante dalla concentrazione deve presentare le caratteristiche dell'« unità minima di impianto » di cui al secondo comma del superiore art. 3;

d) la concentrazione potrà essere effettuata su un impianto preesistente ovvero realizzando un nuovo impianto con diversa ubicazione.

I trasferimenti e le concentrazioni debbono avvenire nell'ambito della medesima provincia e riguardare impianti in esercizio, con esclusione di quegli impianti nei cui confronti deve essere pronunciata la decadenza ai sensi del successivo art. 14.

In nessun caso, comunque, la concentrazione può essere autorizzata ove essa comporti riduzione del numero complessivo degli addetti.

Art. 6.

La nuova concessione o autorizzazione al potenziamento o alle modifiche, l'autorizzazione al trasferimento ed alla concentrazione sul medesimo impianto di distribuzione di carburanti stradali non può essere rilasciata qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) impianto che insiste in zone classificate « centri storici » dagli strumenti urbanistici;

b) impianto posto a marciapiede che non abbia una propria sede di rifornimento, la cui dislocazione sia tale da costituire ostacolo alla viabilità urbana ed extraurbana;

c) impianto posto in prossimità di incroci, curve o dossi che costituisce pericolo per la circolazione;

d) impianto che, al di fuori delle ipotesi sopra previste, costituisce intralcio per la circolazione.

Art. 7.

L'assessore regionale per l'industria, in deroga al criterio del mantenimento della capacità complessiva di erogazione per gli impianti da concentrare, può consentire l'aumento dei limiti di erogazione a condizione che il nuovo impianto sia dotato di una serie di servizi (bar, market, lavaggio, piccola officina) da fornire all'utente e non vi sia riduzione del numero degli addetti.

L'aumento della capacità di erogazione dell'impianto è concessa fino al massimo di un terzo rispetto al totale della capacità di erogazione degli impianti che si concentrano.

Art. 8.

Il numero delle apparecchiature automatiche per la erogazione di carburanti con il sistema « self service » a prepagamento non può eccedere il 5 per cento degli impianti esistenti nell'ambito del territorio provinciale.

Nuove autorizzazioni, necessarie per raggiungere tale percentuale, debbono essere prioritariamente rilasciate per impianti che svolgono il servizio notturno; in ogni caso il sistema « self service » può essere consentito solo presso impianti che dispongono di sufficiente spazio di rifornimento, tale da permettere l'ordinato svolgimento delle operazioni senza pregiudizio per il traffico e la pubblica incolumità.

L'assessore regionale per l'industria può consentire, al di fuori del limite di cui al primo comma del presente articolo, l'installazione di impianti « self service » in zone particolari o per particolari esigenze, su richiesta motivata dei concessionari che validamente operino nella zona con la salvaguardia degli interessi degli impianti vicini ubicati nella medesima direttrice di marcia.

Art. 9.

Allo scopo di evitare la realizzazione di nuove iniziative in zione già servite da impianti, le concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione del g.p.l. (gas di petrolio liquefatto) e le autorizzazioni per le modifiche consistenti nel cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra carburanti liquidi e g.p.l. possono essere rilasciate solo nel caso in cui gli impianti di g.p.l. autorizzati, sulla base delle rilevazioni regionali, non raggiungano il 5 per cento dell'intera rete di carburanti e sempre che siano rispettati i prescritti limiti di distanza dal più vicino impianto g.p.l. preesistente.

In deroga alla disposizione di cui al precedente comma, l'assessore regionale per l'industria può consentire l'installazione e l'esercizio di impianti di g.p.l. per particolari esigenze o in zone particolari, su motivata richiesta degli interessati, anche oltre il limite percentuale predetto.

Art. 10.

Le concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione di gas metano per autotrazione possono essere rilasciate solo nel caso in cui non si ecceda il limite massimo dell'uno per cento del numero degli impianti esistenti nell'ambito del territorio provinciale.

In deroga alla disposizione di cui al precedente comma, l'assessore regionale per l'industria può consentire l'installazione e l'esercizio di impianti di gas metano per autotrazione per particolari esigenze o in zone particolari, su motivata richiesta degli interessati, anche oltre il limite percentuale predetto.

Art. 11.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti debbono approntare proposte di razionalizzazione e ristrutturazione delle proprie reti.

Tali proposte:

a) individuano gli impianti che, sulla base dei criteri fissati nella presente legge, dovranno essere eliminati, trasferiti o concentrati;

b) indicano le aree prescelte per i trasferimenti e le concentrazioni, seguendo un criterio di distribuzione degli impianti che assicuri i servizi nelle varie zone territoriali, con particolare riguardo a quelle di espansione urbana e nuova viabilità;

c) indicano gli impianti da potenziare (aumento capacità-inversione).

Le proposte di cui ai commi precedenti debbono essere trasmesse, nel termine di cui al primo comma, all'assessorato regionale dell'industria.

Trascorso tale termine, l'assessore regionale per l'industria predispone un piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione che sottopone, per il parere, alla commissione di cui al successivo titolo IV.

Il piano è approvato con decreto dell'assessore regionale per l'industria, ha durata di tre anni ed alla scadenza annuale dovranno essere presentati dai titolari degli impianti all'assessorato regionale dell'industria gli stati di attuazione e gli adeguamenti necessari.

Art. 12.

Gli impianti, il cui erogato annuo riferito ad uno degli anni del biennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi inferiore a mc 150, sono gradualmente eliminati secondo le disposizioni emanate dall'assessore regionale per l'industria, sentita la commissione di cui al successivo titolo IV.

Sono, comunque, esclusi dall'eliminazione quei punti di vendita che:

a) hanno avuto un basso erogato per causa di forza maggiore a carattere temporaneo;

b) sono ancora nella fase iniziale di avviamento commerciale;

c) sono ubicati in località montana, piccole isole e centri isolati ove costituiscono l'unico punto di riferimento di carburanti e distinto almeno 10 km, sulla viabilità ordinaria, da altro impianto di distribuzione.

Art. 13.

L'assessore regionale per l'industria determina annualmente, per ciascuna provincia, anche sulla base delle indicazioni dei comuni, e dello stato di attuazione del piano, e sentito il parere della commissione di cui al successivo titolo IV, il numero massimo ed i criteri obiettivi per il rilascio delle nuove concessioni.

Art. 14.

La decadenza e la revoca previste dall'art. 16 del decreto-legge 26 novembre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e dall'art. 18 del suo regolamento d'attuazione del 27 ottobre 1971, n. 1269, sono comminate con decreto dell'assessore regionale per l'industria.

La decadenza nei confronti dei concessionari che hanno disattivato o rimosso l'impianto senza la preventiva autorizzazione dell'assessorato stesso è pronunciata con decreto motivato previo accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto.

Art. 15.

Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 1269, riguardanti la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.

Titolo II

CRITERI PER LE CONCESSIONI RELATIVE E DEPOSITI DI OLII MINERALI E STABILIMENTI DI IMBOTTIGLIAMENTO DEL GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO

Art. 16.

Al fine di non accrescere il numero dei depositi di olii minerali e degli stabilimenti di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto, nessuna nuova concessione può essere rilasciata dall'assessore regionale per l'industria fino al 31 dicembre 1983.

Gli ampliamenti e le modifiche della capacità dei depositi e stabilimenti preesistenti potranno essere autorizzati solo in presenza di comprovate ed effettive esigenze di mercato, previo parere della camera di commercio, industria, agricoltura e degli uffici tecnici dell'imposta di fabbricazione (UTIF) interessati, che dovranno tenere conto dei consumi registrati nella provincia nel biennio precedente.

Le concessioni per nuovi depositi di olii minerali e stabilimenti di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto potranno essere rilasciate, dopo il 31 dicembre 1983, sussistendo le medesime esigenze e con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 17.

L'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatto in bombole costituisce pubblico servizio ed è soggetto a concessione della Regione.

La concessione di cui al primo comma può essere accordata a chi sia titolare di una concessione regionale per l'attività di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto o sia in grado di esibire un contratto di fornitura da raffineria, da importatore di g.p.l. o da stabilimento di imbottigliamento.

Per le concessioni di imbottigliamento g.p.l., richieste ai sensi del precedente art. 16, il relativo decreto dell'assessorato regionale per l'industria può, a domanda, comprendere anche l'attività di distribuzione.

La concessione è accordata previo parere della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dell'UTIF, del comune interessato e del comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, già esercitino con recipienti propri la distribuzione di gas di petrolio liquefatto debbono chiedere entro sei mesi da tale data, la concessione di cui al presente articolo.

Art. 18.

L'assessore regionale per l'industria determina annualmente per ciascuna provincia, anche sulla base dei pareri dei comuni, delle camere di commercio, degli UTIF competenti e sentito il parere della commissione di cui al successivo titolo IV, il numero massimo ed i criteri obiettivi per il rilascio delle nuove concessioni.

Art. 19.

Le domande dirette ad ottenere nuove concessioni per depositi di prodotti petroliferi e/o stabilimenti di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definite dovranno essere riesaminate tenendo conto dei criteri contenuti nel secondo comma del precedente art. 16.

Titolo III

CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 20.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed allo scopo di assicurare la migliore localizzazione territoriale degli impianti, i comuni rilasciano le autorizzazioni di cui all'art. 12 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, per l'installazione dei distributori stradali di carburante per auto-

trazione con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente titolo e previa valutazione degli interessi locali attinenti all'assetto territoriale.

Le autorizzazioni comunali di cui al precedente comma sono comunicate all'assessore regionale per l'industria per il rilascio delle concessioni di cui al precedente art. 2.

L'eventuale reiezione da parte del comune dell'istanza per l'installazione di distributori di carburanti per autotrazione deve essere motivata.

Art. 21

L'autorizzazione all'installazione di distributori stradali di carburanti per autotrazione può essere rilasciata purchè ricorrano i seguenti requisiti:

a la distanza minima fra gli impianti siti nelle strade urbane non sia inferiore a metri 300;

b) la distanza minima fra gli impianti nelle strade extraurbane non sia inferiore a 20 km, indipendentemente dai confini del territorio del comune.

L'autorizzazione può essere rilasciata anche in difetto dei requisiti di cui al comma precedente qualora vi sia assenza del servizio nel comune o, comunque, entro il raggio di 10 km dal centro urbano.

Art. 22.

L'autorizzazione del comune, prevista dall'art. 12 della legge regionale n. 1 del 1979, non può essere rilasciata nei casi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 6.

Titolo IV

COMMISSIONE CONSULTIVA REGIONALE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA DISCIPLINA DEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Art. 23.

Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti ed allo scopo di consentire all'amministrazione regionale di disporre di un organo consultivo per le attività inerenti alla disciplina del settore è istituita la commissione consultiva regionale per la ristrutturazione e la disciplina della rete distributiva dei carburanti.

La commissione, con sede presso l'assessorato regionale dell'industria:

a) esprime pareri ai fini delle determinazioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 18 della presente legge;

b) esprime pareri per l'adozione degli atti amministrativi aventi carattere generale relativi alla razionalizzazione ed alla ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;

c) esprime pareri e formula proposte sui problemi concernenti la razionalizzazione e la disciplina del settore.

Art. 24.

La commissione è costituita con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed è composta:

a) dall'assessore regionale per l'industria che la presiede;

b) dal direttore regionale dell'assessorato regionale dell'industria, che presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;

c) dal direttore regionale dell'assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

d) da un dirigente in servizio presso l'assessorato regionale dell'industria, il quale assume, inoltre, le funzioni di segretario;

e) dal dirigente del servizio idrocarburi del Corpo regionale delle miniere;

f) da un rappresentante dell'ENI;

g) da un rappresentante dell'Associazione nazionale delle aziende petrolifere private (U.P.);

h) da un rappresentante dell'Associazione degli imprenditori privati del settore distributori carburanti (Assopetroli);

i) da due rappresentanti dei gestori degli impianti, designati dalle organizzazioni di settore;

l) da un rappresentante dell'ACI.

Sono abrogate le norme di cui all'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 7 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 25.

I componenti della commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il presidente può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni della commissione, senza diritto di voto, esperti e tecnici.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti della commissione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 26.

Ai componenti della commissione, agli esperti ed ai tecnici spettano i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, anche in deroga al disposto dell'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, nella misura stabilita dalla giunta regionale.

Per il trattamento di missione eventualmente dovuto i componenti estranei all'amministrazione regionale sono equiparati al personale regionale con qualifica di dirigente.

Per il funzionamento della commissione di cui all'art. 24 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 35 milioni nonchè la spesa annua di lire 70 milioni a decorrere dall'anno 1983.

Gli oneri relativi, valutati in lire 35 milioni per l'anno in corso e in lire 70 milioni per gli anni 1983 e successivi, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano per far fronte a nuovi progetti" » mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Titolo V

FRUIZIONE DA PARTE DEI PESCATORI DELLE ISOLE MINORI DEI CONTRIBUTI SUL GASOLIO PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1973, N. 56 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 27.

L'art. 3 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 21, è sostituito dal seguente:

« L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della citata legge n. 56 del 1973 e successive modifiche, sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante (modello *D*) oppure dal giornale di macchina vistato dall'ufficio della dogana o dall'autorità consolare.

Per le isole minori, ove non fosse possibile la certificazione di cui al precedente comma per la mancanza in loco degli uffici o delle attrezzature necessarie, l'erogazione del contributo è effettuata, dalla camera di commercio della provincia ove risiede il richiedente o ha sede la società, con periodicità bimestrale, sulla base dell'effettivo consumo rilevato da apposita attestazione rilasciata dal sindaco.

L'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, accertata l'esistenza di vertenze giudiziarie circa la ripartizione del contributo concesso per singolo natante, ne sospende l'erogazione ».

Art. 28.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

STORNELLO — NICOLOSI

LEGGE 5 agosto 1982, n. **98**.
Norme riguardanti gli enti economici regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 34.500 milioni, quello dell'EMS della somma di lire 12.000 milioni ed il patrimonio dell'AZASI della somma di lire 3.200 milioni per far fronte alle esigenze di gestione interne e delle società collegate fino a tutto novembre 1982.

Art. 2.

Il fondo di dotazione dell'ESPI è altresì incrementato della somma di lire 6.700 milioni da destinare alle seguenti finalità:

a) quanto a lire 5.900 milioni per interventi urgenti nei confronti delle proprie collegate compresi quelli connessi all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente ed alla eliminazione di partite debitorie pregresse;

b) quanto a lire 800 milioni per consentire un completamento funzionale della gamma produttiva della collegata « Lamberti S.p.a. » attraverso nuove iniziative da realizzarsi con la partecipazione di enti pubblici e/o di imprenditori privati.

Per la realizzazione dell'iniziativa nel settore della edilizia industrializzata, l'ESPI è autorizzato a concedere anticipazioni sui finanziamenti e contributi richiesti ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni.

Per far fronte al relativo onere l'ESPI potrà utilizzare i fondi di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.

Per la concessione delle anticipazioni previste nel presente articolo si applicano le stesse condizioni e modalità di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 11 agosto 1978, n. 43, come integrato con l'art. 39 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'EMS è altresì incrementato della somma di lire 12.900 milioni da destinare alle seguenti finalità:

a) per la prosecuzione dei lavori nei permessi di ricerca mineraria già acquisiti;

b) per concorrere agli aumenti di capitale delle collegate SARCIS S.p.a. e PHOEBUS S.p.a.;

c) per le ricerche di energia geotermica nell'isola di Vulcano;

d) per il completamento delle attività inerenti il permesso di ricerca Milena;

e) per far fronte alle esigenze necessarie alla costituzione della S.p.a. S.A.C.I.;

f) per la prosecuzione di ricerche nei settori geominerario di base, chimico-minerario di sviluppo tecnologico ed applicato, già previste nel piano di attuazione relativo all'esercizio 1978, nonchè per le ricerche connesse alla produzione di biomasse dalle vinacce, al recupero di metalli pregiati dalle ceneri di carbone, alla trasformazione di pomice in geoliti e per la ricerca finalizzata all'utilizzazione industriale dei giacimenti siciliani di scisti bituminosi.

In relazione agli interventi di cui alla lettera *e*) del precedente comma l'EMS è autorizzato ad operare in deroga alle disposizioni di cui all'art. 27, lettera *a*), della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, come modificato con l'art. 1 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61.

Art. 4.

I fondi a gestione separata istituiti presso l'EMS ai sensi degli articoli 12 e 13, lettera *b*) della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e dell'art. 29 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, sono incrementati di lire 32.500 milioni per far fronte alle maggiori esigenze finanziarie relative all'esercizio 1982.

Art. 5.

La possibilità di utilizzazione del personale di cui all'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, prevista dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100, è estesa al personale indicato nel primo comma del medesimo art. 3.

Art. 6.

Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, dell'art. 3 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, nonchè dell'art. 18 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, e successive integrazioni e modifiche, i fondi di dotazione dell'ESPI, dell'EMS ed il patrimonio dell'AZASI sono rispettivamente incrementati di lire 3.000 milioni, 2.000 milioni e 1.000 milioni.

Limitatamente all'esercizio 1981, la certificazione potrà riguardare solamente lo stato patrimoniale delle controllate.

Art. 7.

Le delibere dell'ESPI, dell'EMS e dell'AZASI concernenti finanziamenti alle società controllate per il pagamento di indennità di fine rapporto sono soggette all'approvazione della Giunta di Governo su proposta dell'assessore regionale per l'industria.

Art. 8.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge prevista in lire 107.800 milioni per l'esercizio finanziario 1982 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84" progetto "Risanamento enti economici regionali" » mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità nel cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

Nelle more dell'erogazione dei fondi stanziati con la presente legge l'ESPI, L'EMS e l'AZASI sono autorizzati ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, le proprie disponibilità finanziarie.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

NICOLOSI

LEGGE 5 agosto 1982, n. **99**.
Provvedimenti urgenti per i trasporti nel settore dei sali alcalini.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo a gestione separata istituito presso l'EMS con l'art. 10 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, e successive integrazioni e modifiche, è incrementato della somma di lire 6.000 milioni da destinare alla concessione di prestiti di esercizio alle società collegate operanti nel settore dei sali alcalini al fine di consentire il sollecito pagamento dei costi di trasporto delle materie prime e dei prodotti.

Art. 2.

Il fondo a gestione separata istituito presso l'EMS ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100, è ulteriormente incrementato dell'importo di lire 2.100 milioni da destinare al completamento delle opere nel porto di Porto Empedocle, di cui all'art. 5 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1982 la spesa complessiva di lire 8.100 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Risanamento enti economici regionali" ».

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

NICOLOSI

LEGGE 5 agosto 1982, n. **100.**

Interventi finanziari in favore degli enti economici regionali per il pagamento delle indennità di fine rapporto ai dipendenti che usufruiscono delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1982, il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 6.000 milioni e quello dell'EMS della somma di lire 3.000 milioni da destinare ad interventi finanziari in favore delle società collegate per il pagamento delle indennità di fine rapporto ai dipendenti che usufruiscono delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè a quelli nei cui confronti il rapporto di lavoro viene comunque a cessare entro il 31 dicembre 1982.

Sono, altresì, utilizzabili per le finalità del precedente comma anche le somme versate all'ESPI e all'EMS in esecuzione dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 175.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1982 la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio puriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84" progetto "Risanamento enti economici regionali" ».

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 3.

L'art. 1 della legge approvata dall'assemblea regionale il 18 dicembre 1981 recante « Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento economico della Cassa integrazione guadagni », è soppresso.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

NICOLOSI

LEGGE 5 agosto 1982, n. **101.**

Integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59, riguardante il settore zolfifero.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i lavoratori « sospesi », di cui all'art. 9 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, il beneficio previsto all'art. 4, secondo comma, ultima parte, della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59, è esteso al periodo in cui gli stessi sono stati sospesi dal lavoro per effetto dell'art. 9 medesimo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1978.

Art. 2.

All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 2.000 milioni con le somme di cui al fondo a gestione separata istituito presso l'Ente minerario siciliano con l'art. 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni, e, quanto a lire 1.000 milioni - che trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Risanamento enti economici regionali" » - con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

NICOLOSI — ROSANO

LEGGE 5 agosto 1982, n. **102.**

Provvedimenti finanziari per l'avvio della gestione delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'effettivo inizio del funzionamento delle unità sanitarie locali, l'assessore regionale per la sanità è autorizzato ad accreditare, in favore dei presidenti dei comitati di gestione delle stesse unità, le somme indispensabili per il finanziamento degli oneri connessi ai compiti preliminari, indifferibili e urgenti per l'esercizio effettivo delle funzioni, in quanto non corrispondenti a prestazioni poste a carico degli enti interessati dal trasferimento delle funzioni medesime.

Le aperture di credito non potranno superare complessivamente, nell'esercizio per ciascuna unità sanitaria locale, la somma di lire 20 milioni se trattasi di unità con popolazione superiore a 100 mila abitanti e la somma di lire 15 milioni se trattasi di unità con popolazione non superiore a 100 mila abitanti.

Le aperture di credito dovranno essere rendicontate entro tre mesi dalla data di effettivo inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle unità sanitarie locali.

Art. 2.

L'assessore regionale per la sanità è, altresì, autorizzato a disporre aperture di credito, con le modalità indicate nell'articolo precedente, per il pagamento delle competenze previste in forza delle vigenti disposizioni, in favore dei componenti degli organi delle unità sanitarie locali.

Le competenze di cui al precedente comma decorrono dalla data dell'effettivo insediamento degli organi dell'unità sanitaria locale; al fine della loro corresponsione si applica la norma di cui all'art. 19 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa complessiva di lire 2.400 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'art. 1 e lire 1.400 milioni per l'art. 2.

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21255 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

DI CARO

LEGGE 5 agosto 1982, n. **103**.

Norme integrative alle leggi regionali in materia di unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di cui all'art. 42 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, ferma restando la sua formale assegnazione nei ruoli unici regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali, è destinato in posizione di comando presso l'assessorato regionale della sanità e l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

I relativi provvedimenti sono adottati rispettivamente dagli assessorati regionali della sanità e del bilancio e le finanze.

Fermo restando i contingenti complessivi previsti dalla tabella di cui al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, possono essere comandati presso l'assessorato del bilancio e delle finanze, a norma dei precedenti comma: 7 unità di personale con qualifica equiparabile a quella di dirigente; 8 con qualifica equiparabile a quella di assistente; 32 con qualifica equiparabile a quella di operatore archivista e di dattilografo; 13 con qualifiche equiparabili a quelle di commesso, agente ed operatore tecnico.

L'equiparazione alle qualifiche di commesso, agente ed operatore tecnico è estesa agli « ausiliari » da comandare presso l'assessorato regionale della sanità.

Il personale dei disciolti enti mutualistici in servizio, alla data del 17 maggio 1981, presso il centro meccanografico del disciolto INAM di Palermo continua a disimpegnare presso il centro stesso le mansioni in atto esercitate, ed è comandato, con provvedimento dell'assessore regionale per la sanità, presso l'amministrazione regionale della sanità ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, in aggiunta al contingente previsto dallo stesso art. 42.

Gli oneri relativi al personale comandato di cui alla presente legge continuano a gravare sul Fondo sanitario regionale.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto *Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale —* Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. **72.000**
semestrale .... L. **40.000**

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. **100.000**
semestrale .... L. **55.000**

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. **96.000**
semestrale .... L. **53.000**

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. **85.000**
semestrale .... L. **47.000**

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. **165.000**
semestrale .... L. **92.000**

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. **30.000**

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. **28.000**

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. **400**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. **450**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. **450**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. **65.000**
Abbonamento semestrale .... L. **35.000**

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente, nonchè a quello comandato presso l'assessorato regionale della sanità ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6 e dell'art. 7 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 215, si applicano, in attesa del riordino dei servizi da effettuarsi entro il 31 dicembre 1982, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dall'art. 41 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa complessiva di lire 200 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana, elemento di programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano per far fronte a nuovi progetti"».

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

MACALUSO — DI CARO

LEGGE 5 agosto 1982, n. **104**.

Interventi per il bacino turistico-termale di Sciacca.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 14 *agosto* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo a gestione separata, istituito presso l'Ente minerario siciliano a norma degli articoli 5 e 6 della legge 4 giugno 1980, n. 54, per mutui integrativi e prefinanziamenti alla collegata SITAS S.p.A., è incrementato di lire 40.000 milioni.

Art. 2.

Il fondo a gestione separata, istituito presso l'Ente minerario siciliano ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100, è incrementato di lire 12.000 milioni da destinare alla realizzazione di infrastrutture a mare per il bacino turistico-termale di Sciacca.

Il progetto delle opere e delle attrezzature è approvato dall'assessore regionale per l'industria, previo parere dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo.

Alle opere di cui al presente articolo si applica l'art. 11 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 56.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 6.300 milioni per l'effettuazione di corsi, nei limiti di 575 partecipanti, di qualificazione del personale destinato ad imprese turistico-termali in via di avviamento.

Detti corsi, che potranno essere attuati anche dalle imprese interessate di cui al comma precedente sotto il diretto controllo dell'ente, dovranno:

svolgersi secondo modalità approvate dagli organi responsabili in tale materia dello Stato e della Regione nella sfera di rispettiva competenza;

prevedere, nella selezione dei partecipanti, la precedenza per coloro che abbiano già raggiunto un livello di tirocinio attraverso iniziative già svolte per imprese turistico-termali;

portare al rilascio di attestati di qualifica professionale, validi ai fini dell'avviamento al lavoro, secondo le norme di legge vigenti, anche attraverso l'iscrizione del personale qualificato in liste separate.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa complessiva di lire 58.300 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Pluristagionalizzazione del turismo. Isole minori"».

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1982

D'ACQUISTO

NICOLOSI — NATOLI

(4275)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822630)